

336.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Interpellanze e interrogazioni	11
Missioni vevoli nella seduta del 31 marzo 1998	5	(Sezione 1 - Situazione occupazionale a Reggio Calabria)	13
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	5	(Sezione 2 - Alenia di Torino)	14
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze)	6	(Sezione 3 - Incidente di Cavalese)	15
Corte dei conti (Trasmissioni di documenti)	8		
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	8, 9	Disegno di legge di conversione S. 3066 (approvato dal Senato) n. 4697	27
Atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione (Annunzio dell'archiviazione)	9	(Sezione 1 - Articolo unico, modificazioni apportate dal Senato; articoli del decreto-legge)	29, 31
Difensore civico della regione Marche (Trasmissione di un documento)	9	(Sezione 2 - Emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge)	34
Richieste ministeriali di parere parlamentare	10	(Sezione 3 - Emendamenti presentati all'articolo unico ed al titolo)	54
Atti di controllo e di indirizzo	10		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 31 marzo 1998.**

Albertini, Andreatta, Berlinguer, Bindi, Bordon, Burlando, Calzolaio, Cananzi, Cherchi, Comino, Crema, De Luca, Di Comite, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Frattini, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Montecchi, Novelli, Pennacchi, Piscitello, Prodi, Sales, Saraceni, Soriero, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albertini, Andreatta, Berlinguer, Bindi, Bordon, Burlando, Calzolaio, Cananzi, Cherchi, Comino, Corleone, Crema, De Luca, Di Comite, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Frattini, Ladu, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Montecchi, Novelli, Pennacchi, Piscitello, Prodi, Sales, Saraceni, Soriero, Treu, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 30 marzo 1998 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PISAPIA: « Modifiche al codice penale in materia di corruzione e concussione » (4723);

TURRONI: « Modifiche alla legge 29 novembre 1990, n. 366, concernente il completamento e l'adeguamento delle strutture del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso » (4724).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

III Commissione (Affari esteri):

CAROTTI: « Istituzione di una zona contigua al mare territoriale » (4618) *Parere delle Commissioni I e IV;*

VI Commissione (Finanze):

MASTROLUCA: « Agevolazioni fiscali per le imprese operanti nei territori interessati dai contratti d'area » (4555) *Parere delle Commissioni I, V, X, XI e XIV;*

ROTUNDO « Nuove norme a sostegno dell'occupazione nelle aree interessate dai patti territoriali e dai contratti d'area » (4615) *Parere delle Commissioni I, V, X, XI e XIV;*

VII Commissione (Cultura):

RUFFINO: « Istituzione del Pubblico registro dei beni artistici antichi e moderni » (4610) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria);*

BALLAMAN ed altri: « Norme in materia di limiti al tesseramento degli atleti in società sportive non professionistiche » (4633) *Parere delle Commissioni I e II;*

GALLETTI e CENTO: « Norme per la sicurezza sulle piste da sci destinate alla pratica non agonistica » (4644) *Parere delle*

Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII, X e XII;

X Commissione (Attività produttive):

SAONARA e RUGGERI: « Nuove norme per le attività fieristiche » (4692) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII e XIV;*

XI Commissione (Lavoro pubblico e privato):

« Disposizioni per sostenere la maternità e la paternità e per armonizzare i tempi di lavoro, di cura e della famiglia » (4624) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, X e XII.*

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze:

n. 49 del 9 marzo 1998 (doc. VII, n. 492), con la quale ha dichiarato:

che spetta alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi adottare la disciplina contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della delibera in data 20 maggio 1997 concernente la trasmissione di Tribune da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in occasione delle consultazioni referendarie del 15 giugno 1998.

n. 50 del 9 marzo 1998 (doc. VII, n. 493), con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 21, comma 2, della legge della regione Liguria 21 luglio 1986, n. 15 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo), nella parte in cui assoggetta a sanzione amministrativa anche l'attività di

organizzazione e di intermediazione di cui all'articolo 2 della medesima legge, svolta occasionalmente e senza scopo di lucro;

in applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 20, comma 2, della legge della regione Liguria 24 luglio 1997, n. 28 (Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici), nella parte in cui assoggetta a sanzione amministrativa anche l'attività di organizzazione e di intermediazione di viaggi e turismo, svolta occasionalmente e senza scopo di lucro;

inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, 4 e 18 della legge della regione Liguria 21 luglio 1986, n. 15, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 17 e 18 della Costituzione, dal pretore di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe;

n. 51 del 9 marzo 1998 (doc. VII, n. 494), con la quale ha dichiarato:

inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli da 18 a 35 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 101 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma, con l'ordinanza in epigrafe;

inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli da 18 a 36 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 25 e 101 della Costituzione, dal tribunale di Roma, con l'ordinanza in epigrafe;

n. 52 del 9 marzo 1998 (doc. VII, n. 495), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 30 dicembre 1988, n. 561 (Istituzione del Consiglio della magistratura militare), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 108, secondo comma, della Costituzione, dal Consiglio della magistratura militare con le ordinanze indicate in epigrafe;

n. 53 del 9 marzo 1998 (doc. VII, n. 496), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 15, comma 1, e 46, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Crotone, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sollevate, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 24, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Caserta ed, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Macerata, con le ordinanze indicate in epigrafe;

n. 62 del 12 marzo 1998 (doc. VII, n. 497), con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 408 (Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie) nella parte in cui non prevede, nelle controversie di cui allo stesso articolo 16, comma 2, l'esperimento dell'azione giudiziaria avverso l'iscrizione giudiziaria avverso l'iscrizione a ruolo anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo;

n. 63 del 12 marzo 1998 (doc. VII, n. 498), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 gennaio 1992, n. 5 (Au-

torizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991, e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di Polizia), convertito, con modificazioni, in legge dall'articolo 1 della legge 6 marzo 1992, n. 216, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza in epigrafe;

non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 3, 4, 13, 14 e 15 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197 (Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato), sollevate, in riferimento agli articoli 97 e 76 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale del Lazio con le ordinanze indicate in epigrafe;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, lettere a) e b), del predetto decreto legislativo n. 197 del 1995, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma per la provincia di Bolzano, con l'ordinanza in epigrafe;

n. 64 del 12 marzo 1998 (doc. VII, n. 499), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 542, terzo comma, numero 2, del codice penale, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione dal tribunale di Bolzano con l'ordinanza in epigrafe;

n. 65 del 12 marzo 1998 (doc. VII, n. 500), con la quale ha dichiarato:

1) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 669-terdecies, commi 1 e 4, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli

articoli 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Modena con l'ordinanza in epigrafe;

2) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 669-*septies*, comma 3, del codice di procedura civile, contestualmente sollevata dallo stesso tribunale in riferimento ai medesimi articoli.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono rispettivamente inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

I Commissione (doc. VII, n. 498);

II Commissione (doc. VII, nn. 494, 495, 496, 497, 499 e 500);

VII Commissione (doc. VII, 492);

X Commissione (doc. VII, n. 493).

Le predette sentenze sono altresì inviate, ai fini del comma 2 del medesimo articolo 108 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 25 marzo 1998, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di ottica (I.N.O.) per gli esercizi dal 1994 al 1996 (doc. XV, n. 97).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 25 marzo 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, copia della relazione — in bozza — sulla gestione finanziaria delle regioni a statuto ordinario per gli esercizi dal 1991 al 1996, deliberata dalle sezioni riunite della Corte stessa.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 20 marzo 1998, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea LECCESE ed altri n. 9/3104/1, concernente la partecipazione italiana ai lavori della commissione baleniera internazionale (IWC), accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 30 ottobre 1997.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare — ed è trasmessa alle Commissioni III (Affari esteri e comunitari) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), competenti per materia.

Trasmissione dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, titolare delle attribuzioni delle partecipazioni statali, con lettera in data 24 marzo 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, della legge 26 maggio 1975, n. 184, la relazione sullo stato di avanzamento del progetto di collaborazione Alenia-Finmeccanica-Boeing (doc. XXXIX, n. 4).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro delle comunicazioni.

Il ministro delle comunicazioni, con lettera del 26 marzo 1998, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto in sede di risposta all'interrogazione OLIVIERI n. 4-09820, pubblicata nell'*Allegato B* ai reso-

conti della seduta del 9 dicembre 1997, concernente la revisione dei canoni per le concessioni in ponte radio.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni), competente per materia.

Trasmissione dal ministro per i beni culturali e ambientali.

Il ministro per i beni culturali e ambientali, con lettera del 30 marzo 1998, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Commissione CAPITELLI n. 0/3839/VII/6, concernente iniziative per la celebrazione del quattrocentesimo anniversario della nascita del melodramma, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta del VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) del 20 novembre 1997.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare — ed è trasmessa alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), competente per materia.

Trasmissione dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei decreti ministeriali nn. 114112, 123754 e 125022 di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa.

Tali comunicazioni sono deferite alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) per il decreto

n. 114112 e alla VII Commissione permanente (Cultura) per il decreto n. 125022.

Annuncio della archiviazione di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione.

Con lettera pervenuta in data 30 marzo scorso, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 26 febbraio 1998, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti del deputato Tiziano TREU, nella sua qualità di ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Con lettera pervenuta in data 30 marzo 1998, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 10 marzo 1998, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti del deputato Valter VELTRONI, nella sua qualità di ministro per i beni culturali ed ambientali e del senatore Edoardo RONCHI, nella sua qualità di ministro dell'ambiente.

Trasmissione dal difensore civico della regione Marche.

Il difensore civico della regione Marche, con lettera in data 19 marzo 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dal difensore civico della regione Marche riferita all'anno 1997 (doc. CXXVIII, n. 1/4).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Richieste ministeriali
di parere parlamentare.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 25 marzo 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, allegato 1, n. 19, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento per la semplificazione del procedimento per l'erogazione e la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero.

Tale richiesta è deferita, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla III Commissione permanente (Affari esteri), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 30 aprile 1998.

Il ministro delle finanze, con lettera in data 30 marzo 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, della legge 23

dicembre 1996, n. 662, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 1997, in materia di sanzioni amministrative tributarie.

Tale richiesta è deferita, d'intesa con il Presidente del Senato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 30 aprile 1998.

**Atti di controllo
e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Situazione occupazionale a Reggio Calabria)

A) Interpellanze e interrogazione:

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale, per sapere:

in relazione alla « vicenda Morgana », azienda sorta per fronteggiare la disoccupazione, ed ubicata nell'area di San Gregorio di Reggio Calabria, quali siano gli intendimenti reali del Governo in ordine al rilancio dell'attività produttiva ed alla salvaguardia dei posti di lavoro, essendosi in passato, anche recentemente, il Governo stesso assunto una serie di impegni, sempre puntualmente vanificati dalla inettitudine delle gestioni che si sono succedute, in ordine ai problemi della vitalità dell'azienda;

se – anche a seguito del recente deludente incontro con una delegazione sindacale aziendale – il Governo ritenga l'attuale situazione di inerzia conforme alla doverosa politica di incentivazione della produttività e dell'occupazione nei confronti di Reggio Calabria e della sua provincia, della Calabria e del Mezzogiorno.

(2-00421) « Aloï, Valensise, Napoli, Fino ».

(26 febbraio 1997).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale, per sapere:

se sia al corrente, come dovrebbe esserlo, dello stato di grande difficoltà e legittima preoccupazione in cui versa il « polo » industriale di San Gregorio di Reggio Calabria a causa del fatto che aziende produttive come la Temesa, la Tepla, la Teca ed adesso la « Morgana » sono state costrette a chiudere i battenti con la conseguenza – soprattutto nel caso della citata « Morgana » – che gli ottanta dipendenti della stessa aspettano di avere una collocazione lavorativa. La Cepi, infatti, non ha trovato un affidabile *partner* per la privatizzazione, cosa che non potrà avvenire se non si procederà al superamento degli attuali interlocutori;

se non ritenga di dovere intervenire per avviare concrete e tempestive iniziative idonee a consentire che la « Morgana » e la « Teca » possano – attraverso il superamento dell'attuale fase critica – ritrovare i necessari finanziamenti e *partner* attendibili per un processo di rilancio serio, concreto e non strumentale in modo che venga ripresa la produzione e vengano salvaguardati i livelli di occupazione in una zona, quale è la città di Reggio e la Calabria tutta, dove la depressione socio-economica è drammatica con punte elevate di disoccupazione.

(2-00676) « Aloï, Valensise, Napoli, Fino ».

(25 settembre 1997).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale, per sapere:

quali siano gli intendimenti del Governo in ordine alla situazione del « polo » industriale di San Gregorio di Reggio Calabria, a suo tempo promosso dalla Gepi per fronteggiare le drammatiche condizioni di disoccupazione della città e, in particolare, in ordine alla situazione della azienda Morgana, costituita nel 1992 e operante dal 1993 nel settore della produzione di « collants » da donna, relativamente all'allarme derivante dal processo di dismissioni verificatosi nella detta area di San Gregorio con la cessazione dell'attività degli stabilimenti Apsia e Teplamed, tutti riferibili alla ex Gepi, oggi Italia investimenti;

quali organiche iniziative si intendano promuovere, attraverso la ex Gepi, per scongiurare la chiusura della Morgana e garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali dei lavoratori di Morgana e della ex Temesa, secondo impegni formalmente sottoscritti dai rappresentanti della ex Gepi;

se si intenda operare perché i progetti di privatizzazione in corso di elaborazione da parte di Italia investimenti siano efficienti ai fini della tutela della continuità produttiva e della salvaguardia delle professionalità acquisite dai lavoratori, condizioni pregiudiziali per ogni tipo di positiva soluzione della crisi che ha colpito il polo industriale di San Gregorio di Reggio Calabria.

(2-00756) « Valensise, Aloï, Napoli, Fino ».
(29 ottobre 1997).

TASSONE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

la vertenza dello stabilimento « Morgana » di Reggio Calabria è una delle più gravi, irrisolte questioni del capitolo « la-

voro » della regione, riguardando ben cento posti di lavoro e le prospettive di altrettante famiglie, di quelle povere, ma sane;

il presidente del consiglio regionale della Calabria, all'indomani dell'incontro richiesto al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha dovuto constatare con quanta poca considerazione è stato trattato il problema; infatti all'incontro stesso non ha partecipato né il Ministro, né il sottosegretario, ma soltanto un collaboratore del Ministro, il dottor Minoli;

ad avviso dell'interrogante, tale comportamento è quanto meno irrispettoso, ed indicativo di come questo Governo affronta i problemi seri della gente comune, sempre pronto, invece, a risolvere quelli di grosse famiglie industriali e dell'alta finanza. Aver delegato, infatti, un collaboratore ministeriale che non aveva poteri decisionali è indicativo di una insensibilità da condannare dal punto di vista politico, morale ed umano -;

quali provvedimenti urgenti siano allo studio per risolvere i gravi problemi del citato stabilimento « Morgana ». (3-00893)
(17 marzo 1997).

(Sezione 2 – Alenia di Torino)

B) Interrogazione:

BORGHEZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il mensile *Finmeccanica Notizie* del 30 giugno 1997 ha riportato la notizia che il 27 giugno 1997 a Napoli, il presidente della regione Campania ed il capoazienda di Alenia Aerospazio hanno firmato una lettera di intenti concernente il programma integrato per lo sviluppo di un polo mediterraneo aeronautico in Campania, per l'attività di progettazione, costruzione, manutenzione e trasformazione di velivoli.

L'atto prevede il potenziamento delle attività della Alenia Aerospazio a Pomigliano d'Arco ed a Nola, dove viene sviluppata la costruzione di parti di velivoli, nonché il potenziamento delle attività delle officine aeronavali di Capodichino, dove vengono svolte attività di manutenzione e trasformazione di velivoli;

il piano di ristrutturazione dell'Alenia prevede la chiusura dello stabilimento di Torino, il potenziamento degli stabilimenti di Caselle Torinese e la cessazione dello stato di crisi aziendale l'8 febbraio 1998, data in cui cesserà la Cassa integrazione guadagni;

finora, negli stabilimenti di Caselle Torinese non è stato effettuato alcun investimento teso ad implementare la produttività e l'occupazione, come invece previsto nel piano di ristrutturazione aziendale —;

se il polo mediterraneo aeronautico sia già stato formalizzato ed, in caso affermativo, in cosa consista il cosiddetto piano e quali possano essere le ripercussioni sulla produzione e sull'occupazione dell'Alenia di Torino e Caselle Torinese;

se si intenda prorogare dopo l'8 febbraio 1998 lo stato di crisi dell'Alenia di Torino e quali possano essere le prospettive dei lavoratori dello stabilimento di Torino;

se si intenda far permanere parte del settore militare dell'Alenia in Piemonte o si voglia inesorabilmente trasferirlo al Sud d'Italia;

se non intendano addivenire allo studio e sottoscrizione con l'Alenia di un programma integrato per lo sviluppo di un polo padano aeronautico con sede nell'area torinese per l'attività di progettazione, costruzione, manutenzione e trasformazione di velivoli sia nel settore militare che in quello civile.

(3-01490)

(23 settembre 1997).

(Sezione 3 — Incidente di Cavalese)

C) Interpellanze e interrogazioni:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri della difesa, di grazia e giustizia e dell'interno, per sapere — premesso che:

alle ore 15 circa di martedì 3 febbraio 1998 un aereo militare, volando a bassissima quota e ad altissima velocità, ha tranciato i cavi della funivia del Cermis a Cavalese in provincia di Trento, provocando l'immediata caduta al suolo di una cabina e la morte di 20 persone, essendo rimasta l'altra cabina sospesa nel vuoto;

secondo fonti della base Usaf di Aviano (Pordenone), dopo l'inverosimile manovra che ha provocato la strage, l'aereo, con quattro militari a bordo, è atterrato nella base militare di Aviano;

secondo le stesse fonti, l'aereo militare sarebbe un EA-6B dei *marines* statunitensi, dislocato ad Aviano nell'ambito delle missioni in Bosnia per conto della Nato;

sulla base delle prime testimonianze, l'aereo è entrato nella valle di Fiemme a bassissima quota ed è stato visto abbassarsi ulteriormente, impennandosi poi improvvisamente quasi sopra una casa, provocando un « bang » tremendo —;

di quali informazioni disponga il Governo sulla strage provocata dall'aereo militare proveniente dalla base di Aviano;

quali immediate iniziative intenda assumere il Governo — oltre al doveroso intervento della procura della Repubblica di Trento per individuare e perseguire i responsabili — perché siano accertate anche sul piano militare e amministrativo le responsabilità per la strage verificatasi;

quali immediati provvedimenti intenda assumere il Governo per impedire che possano proseguire simili irresponsa-

bili esercitazioni militari, che ripetutamente mettono in pericolo la popolazione, fino all'esito mortale del 3 febbraio 1998.

(2-00888) « Boato, Paissan ».
(9 febbraio 1998).

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della difesa, per sapere:

quali siano gli elementi di valutazione sulla tragedia provocata da un aereo militare USA che, colpendo nel pomeriggio del 3 febbraio la funivia di Cermis a Cavalese, ha provocato la perdita di 20 vite umane;

se le autorità militari italiane siano state informate del volo specifico di addestramento e se vengano informate di questo genere di esercitazioni a bassa quota, che interessano pericolosamente centri abitati e località turistiche;

la ragione per la quale non siano stati adottati provvedimenti conseguenti dal momento che, in precedenza, erano stati da più parti segnalati disagi e timori da parte delle popolazioni, rappresentati nelle sedi istituzionali attraverso le autorità locali;

quali vie si intendano seguire per l'accertamento rapido della verità e di ogni responsabilità relativa alla tragedia che colpisce la comunità italiana e internazionale per la drammaticità dell'evento, essendo evidente la dinamica dell'incidente.

(2-00889) « Tassone, Volontè, Marinacci ».
(9 febbraio 1998).

I sottoscritti chiedono d'interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro della difesa, per sapere — premesso che:

un velivolo da guerra elettronica del Us Marines Corps Grumman EA-6B Prowler, in esercitazione a volo radente nei cieli

del Trentino, ha tranciato nel pomeriggio del 3 febbraio 1998 la funivia del Cermis, uccidendo venti persone;

già da tempo gli amministratori locali denunciavano il ripetersi di pericolosi giochi di guerra in prossimità di impianti sciistici che avevano più volte rasentato la tragedia;

in particolare, nei primi giorni del maggio 1996 un aereo militare in volo a bassa quota tranciò i cavi dell'alta tensione a Vallarsa, sempre in provincia di Trento; a seguito di tale incidente il consiglio provinciale di Trento adottò un ordine del giorno col quale si invitava il Governo a vietare il sorvolo delle zone abitate;

una lettera in tal senso venne inviata dal presidente della stessa provincia al Ministro della difesa, onorevole Andreatta, il quale rispose con generiche assicurazioni;

il Prowler avrebbe intenzionalmente cercato di passare al di sotto del cavo della funivia, cosa gravissima perché denoterebbe un totale disprezzo per la vita delle centinaia di persone che a quell'ora affollavano l'impianto del Cermis;

l'incidente fa venire alla mente le mai ufficialmente smentite indiscrezioni apparse più volte sulla stampa nazionale relativamente alla pratica da parte di velivoli delle forze armate statunitensi di base in Italia di compiere missioni sul territorio nazionale senza piani di volo o in difformità dei piani di volo comunicati e senza tener conto delle indicazioni del controllo del traffico aereo civile e militare nazionale;

un analogo incidente avvenuto negli anni settanta nelle vicinanze di Palermo, che coinvolse per ironia della sorte lo stesso tipo di velivolo, conferma tale pericolosissima abitudine; il velivolo precipitato allora era infatti del tutto sconosciuto al nostro controllo del traffico aereo;

la strage richiama l'urgenza di una rinegoziazione dello *status* delle basi e delle truppe straniere in Italia. In parti-

colare la base di Aviano, ceduta per accordo segreto nel 1955, attualmente in via di potenziamento in previsione di un ulteriore ampliamento delle sue missioni e responsabilità, sfugge quasi totalmente alle autorità italiane ed in particolare al controllo parlamentare;

le stesse disposizioni Nato in merito alla non perseguibilità dei militari stranieri da parte della magistratura italiana appaiono anacronistiche ed andrebbero rinegoziate dal Governo italiano con le autorità degli altri paesi dell'alleanza —:

se il piano di volo del velivolo EA-6B Prowler del Us Marines Corps decollato da Aviano sia stato comunicato alle autorità civili e militari italiane responsabili del controllo del traffico aereo;

se il Governo italiano intenda richiedere alle autorità degli Stati Uniti d'America di non avvalersi delle clausole sulla non perseguibilità dei militari Usa in Italia, consentendo alla magistratura italiana di indagare sui responsabili della strage;

per quale, motivo il Ministro della difesa non abbia adottato alcun provvedimento che vietasse il sorvolo a bassa quota delle zone abitate, nonostante gli allarmi provenienti dagli amministratori locali a seguito di incidenti specifici provocati da aerei militari in volo a bassa quota, identici nella dinamica a quello avvenuto in Val di Fiemme;

se non ritenga di dover protestare formalmente con le autorità degli Stati Uniti d'America per l'irresponsabile comportamento dei suoi piloti nella tragedia del Cermis;

se non ritenga di dover porre fine alla cessione di basi a forze armate straniere con atti in forma semplificata, consentendo finalmente al Parlamento di esercitare le proprie prerogative costituzionali di fatto sospese in questi decenni in merito a basi e truppe militari straniere sul nostro territorio;

se non ritenga di doversi costituire, anche davanti alle autorità giudiziarie statunitensi, come parte civile.

(2-00890) « Nardini, Marco Rizzo, Michelangeli ».

(9 febbraio 1998).

MUSSI, FOLENA, RUFFINO, OLIVIERI, SABATTINI, SCHMID, DI BISCEGLIE e RANIERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa, dell'interno e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il 3 febbraio 1997 la comunità trentina è stata colpita da una tragedia che vede di nuovo interessata la funivia del Cermis a Cavalese, in Val di Fiemme; la grave sciagura ha provocato numerose vittime;

l'incidente è stato causato da un aereo militare degli Stati Uniti che proveniva dalla base Nato di Aviano, in provincia di Pordenone; il velivolo, modello EA-6B con a bordo quattro persone in missione d'addestramento qualificata, volava a volo radente sulla Val di Fiemme ed all'altezza dell'abitato di Cavalese ha tranciato il cavo portante della funivia del Cermis con conseguente caduta della cabina nel fondovalle;

la quota del cavo portante in quel punto non era superiore a circa duecento metri dal suolo;

nel giugno 1997 era già stata presentata l'interrogazione n. 5-11163, dell'onorevole Olivieri al Ministro della difesa, nella quale si evidenziava la necessità di intervenire urgentemente affinché i voli di aerei militari, che tra l'altro creano gravi disturbi acustici, non mettessero a rischio la vita degli abitanti delle vallate trentine —:

quale sia il motivo per cui il velivolo sorvolava a così bassa quota la Val di Fiemme;

chi abbia autorizzato il piano di volo e con quali scopi e motivazioni;

se non ritengano che la tragedia sia conseguente a gravi negligenze e chi siano i responsabili di tali gravi comportamenti;

quali iniziative intendano sviluppare e quali provvedimenti intendano adottare a favore delle vittime della tragedia;

se non reputino indispensabile istituire immediatamente una commissione d'inchiesta per appurare la dinamica dell'incidente e le conseguenti responsabilità. (3-01917)

(9 febbraio 1998).

STEFANI, GNAGA e FONTAN. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per sapere — premesso che:

in data 3 febbraio 1998, intorno alle 15,30, un aereo militare statunitense modello EA-6B, partito dalla base militare di Aviano per una esercitazione, ha tranciato i cavi della funivia del Cermis in località Masi di Cavalese (Trento);

una cabina della funivia i cui cavi sono stati tranciati si è schiantata al suolo provocando numerose vittime mentre l'altra cabina dell'impianto è rimasta sospesa nel vuoto;

l'aereo con quattro militari a bordo è riuscito, nonostante i danni subiti alla fusoliera, a rientrare alla base militare di Aviano —:

se non ritenga opportuno, in tempi brevi, accertare di chi siano le reali responsabilità di questo disastro, anche in considerazione del fatto che già in passato si sono verificati incidenti simili;

se, altresì, non si ritenga opportuno impedire esercitazioni militari in zone dove può essere messa a repentaglio la sicurezza dei cittadini. (3-01918)

(9 febbraio 1998).

GNAGA, BAMPO, RIZZI, TERZI e FONTAN. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

nel pomeriggio del 3 febbraio 1998 un *jet* militare americano, in missione d'addestramento in Val di Fiemme, ha tranciato con la coda i cavi della funivia del monte Cermis, facendo precipitare la cabina con tutti i suoi occupanti;

da mesi veniva denunciato il pericolo creato da aerei che volavano troppo bassi in quella zona, sia da parte del presidente della provincia del Trentino che da alcune interrogazioni parlamentari —:

se corrisponda al vero che il ministero, in data 11 dicembre 1997, al Presidente della provincia di Trento, che chiedeva il perché non si vietassero simili esercitazioni, abbia risposto, tra l'altro, che, a causa della particolare configurazione del territorio italiano, si consente agli aerei militari di effettuare esercitazioni a volo radente vicino ai centri abitati;

se non ritenga opportuno impedire che esercitazioni militari di questo tipo vengano effettuate in zone dove può essere messa a repentaglio la sicurezza degli abitanti. (3-01920)

(9 febbraio 1998).

BOVA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

un velivolo americano del tipo caccia EA-6B Prowler in missione di addestramento, decollato dalla base Usa di Aviano alle ore 14 di martedì 3 febbraio 1998, con a bordo quattro militari, volando a una quota bassissima di circa cento metri, è finito contro i cavi della funivia del Cermis tranciandoli e provocando lo sganciamento e la conseguente caduta di una cabina e il danneggiamento di un'altra che procedeva in senso contrario;

l'impatto ha provocato venti morti;

la funivia del Cermis esiste da trenta anni ed è segnalata su tutte le carte di navigazione in dotazione ai piloti —:

quali urgenti provvedimenti intenda adottare per accertare le responsabilità sulle cause della tragedia; fare sospendere i voli di addestramento a bassa quota; promuovere un'urgente e attenta revisione normativa della disciplina dei voli militari. (3-01921)

(9 febbraio 1998).

STEFANI, FONTAN e GNAGA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il 3 febbraio 1998 un aereo militare statunitense, partito dalla base militare di Aviano per un'esercitazione, volando a quota bassa, ha tranciato i cavi di una cabina della funivia del Cermis in località Masi di Cavalese (Trento);

la cabina della funivia si è schiantata al suolo, provocando venti vittime;

nella zona del Cavalese abitualmente aeromobili da combattimento, sia dell'Aeronautica militare italiana sia della U.S. Force, effettuano numerose esercitazioni a volo radente al punto che gruppi di abitanti ed autorità locali avevano più volte protestato presso le autorità prefettizie ed aeronautiche;

in risposta ai passi ufficiali degli amministratori delle zone del Cavalese, volti a porre fine ai voli a bassa quota da parte dei velivoli militari, sembra che, con lettera dell'11 dicembre 1997, il ministero della difesa abbia risposto che i voli a bassa quota rappresentano una necessità essenziale per i programmi addestrativi dell'Aeronautica militare italiana, vista la particolare configurazione del territorio italiano e che quindi non possono essere sospesi;

il comando della 5ª Forza aerea tattica alleata (Vicenza), dal quale dipende la base di Aviano ed i reparti quivi di stanza,

pur essendo a conoscenza dell'attività di volo sul Cavalese, ha omesso di adottare i necessari accorgimenti a tutela della sicurezza degli abitanti;

sussistono delle responsabilità da verificare del comandante della 5ª Forza aerea tattica alleata nell'espletamento dei propri doveri di controllo e di supervisione, dei criteri di svolgimento dell'attività addestrativa e della disciplina del volo;

gli organi d'informazione in occasione della tragedia di Cermis hanno riportato numerose proteste sollevate da varie zone dell'Italia in merito ai continui voli a bassa quota ed alta velocità da parte di aerei militari e in merito all'inerzia da parte delle autorità nel dare seguito alle denunce dei cittadini —:

quali provvedimenti concreti, in tempi brevi, si intendano adottare affinché si eviti il proseguimento dell'attività di volo a bassa quota delle Forze armate italiane e di quelle alleate in Italia;

se al fine di evitare possibili inquinamenti delle prove, dalle investigazioni sulla tragedia del Cermis vengano esclusi i tecnici dell'Ispettorato sicurezza del volo dell'Aeronautica militare, essendo un generale di squadra aerea di quest'ultima coinvolto nelle possibili responsabilità sulla sciagura stessa;

se, altresì, corrisponda al vero che il ministero, alle tante sollecitazioni delle autorità locali affinché si ponesse fine alle suddette esercitazioni, abbia risposto, tra l'altro, che, a causa della particolare configurazione del territorio italiano, si consentivano, per motivi di addestramento, agli aerei militari esercitazioni di volo a quota bassa vicino ai centri abitati. (3-01922)

(9 febbraio 1998).

ANGELICI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 3 febbraio 1998 alle ore 15 circa l'aereo americano EA-6B Prowler,

cacciabombardiere della base di Aviano, sorvolava la Val di Fiemme a volo radente e tentava di passare sotto il cavo della funivia che va da Cavalese al Cermis, a meno di 80 metri da terra;

nella irresponsabile manovra, il timone di coda del Prowler tranciava uno dei cavi della funivia mentre la cabina n. 1 stava salendo;

l'aereo sbandava ma si riprendeva, mentre la cabina, sfilando all'indietro lungo il cavo reciso, precipitava e si schiantava a terra, provocando la morte di 20 persone —:

se non ritenga di accertare la verità di fronte ad una operazione e a una manovra tanto spericolate; di verificare se il « piano di volo » dell'aereo prevedesse una quota così bassa e pericolosa; di rivedere le regole che oggi disciplinano i voli militari che spesso sono causa di gravi sciagure; di disporre l'immediata sospensione dei voli a bassa quota e prevedere per il futuro norme che evitino il sorvolo di centri abitati in occasione di fasi di addestramento militare; di accertare se risponda al vero che, già da molto tempo ed in svariate occasioni, i cittadini di Cavalese erano intervenuti nei confronti del Comando militare Usa di Aviano, per denunciare voli irresponsabilmente pericolosi, ricevendo sempre promessa che non si sarebbero più verificati;

quali decisioni intenda assumere per evitare che in futuro sciagure così gravi possano ancora accadere;

infine, quali iniziative intenda assumere per sostenere le famiglie delle vittime e gli interessi economici dell'area interessata dalla sciagura, che verrà certamente danneggiata nelle attività turistiche dalle quali dipende prevalentemente il sostentamento di tante famiglie della zona.

(3-01927)

(9 febbraio 1998).

NARDINI e MICHELANGELI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

le autorità degli Stati Uniti hanno comunicato l'intenzione di avocare a sé, in forza del trattato di Londra del 19 giugno 1951 sullo *status* delle Forze Armate della Nato, l'inchiesta sulla strage del Cermis;

l'inchiesta della procura di Trento, intanto, sta verificando le eventuali responsabilità italiane nel controllo e nell'autorizzazione del piano di volo del Prowler che ha provocato la tragedia;

la procura della Repubblica di Trento sta cercando di entrare in possesso del « Memorandum d'intesa relativo all'uso della base aerea di Aviano in applicazione della decisione atlantica sullo spiegamento di F 16 in Italia », documento la cui esistenza era del tutto sconosciuta al Parlamento;

secondo anticipazioni di stampa questo documento attribuirebbe alla nostra aeronautica militare alcune responsabilità nella gestione della base di Aviano;

in particolare, l'articolo 9 affermerebbe che « il comandante italiano è responsabile dei servizi del traffico aereo e dell'emanazione di norme relative alla sicurezza del volo, sentito il pari grado statunitense per quanto attiene ai suoi mezzi. Qualora necessario il comandante italiano concorderà con il comandante Usa l'opportuno supporto da fornire da parte delle forze armate statunitensi. Le attività addestrative/operative delle unità assegnate alla installazione devono essere preventivamente notificate alle autorità nazionali competenti »;

se il Governo intenda avvalersi della facoltà di denuncia del Trattato di Londra in base all'articolo 19 del trattato stesso, consentendo in questo modo l'avvio per la rinegoziazione di norme capestro che rischiano di garantire l'oggettiva impunità dei marines e dei comandanti militari statunitensi responsabili della strage;

se corrisponda a verità l'esistenza di una disposizione (risalente al giugno 1997) che proibirebbe i voli radenti nel Trentino-Alto Adige ed, in caso di risposta affermativa, perché si sia continuato ad autorizzare tali voli in violazione di tale disposizioni;

se il Governo italiano abbia chiesto spiegazioni e preteso dalle autorità statunitensi i nomi dei piloti, ripresi in volo in un filmato poi trasmesso dalla Cbs, autori di pericolose acrobazie aeree a volo radente sul Trentino-Alto Adige (dai cui dialoghi si evince che per le loro « bravate » scommettevano tra di loro « una pinta di birra »);

se non ritenga di dover finalmente rendere noto al Parlamento il complesso di accordi semplificati ed i *memorandum* segreti (come quello in premessa) in merito alla cessione agli Stati Uniti della base di Aviano. (3-02107)

(20 marzo 1998).

OLIVIERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia e della difesa.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 7 della Convenzione di Londra sullo statuto delle forze armate del 19 giugno 1951 fornisce i criteri per stabilire a quale Stato debba essere attribuita la giurisdizione per gli atti compiuti ad opera di membri delle forze armate Nato sul territorio di uno Stato aderente al trattato di Washington dell'Atlantico del Nord;

tale norma prospetta l'attribuzione della giurisdizione, anche con riferimento al disastro del Cermis in Trentino del 3 febbraio 1998, che ha causato la distruzione della funivia del Cermis con la morte di venti persone ad opera di un aeromobile militare degli Stati Uniti. A tal proposito si prospetta la seguente soluzione:

1) l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione di Londra stabilisce che « le autorità dello Stato di origine hanno il diritto di esercitare sul territorio

dello Stato di soggiorno i poteri di giurisdizione penale e disciplinare che è a loro conferita dalla legislazione dello Stato di origine su tutte le persone soggette alla legge militare di questo Stato ». Come si nota, l'attribuzione di giurisdizione esclusiva dello Stato di origine non si fonda sui fatti commessi dalle persone indicate, bensì opera su di un piano completamente differente: ha l'esclusiva funzione di riconoscere a un paese straniero (lo Stato di origine) il diritto di esercitare la propria giurisdizione sul territorio di un altro paese (lo Stato di soggiorno), con riferimento ad una determinata categoria di soggetti (le persone assoggettate alla legge militare dello Stato di origine). Inoltre non specifica in quali casi ciò sia possibile.

Anche la lettera b) del paragrafo 1 dello stesso articolo ribadisce il principio di territorialità come fondamento per l'esercizio della giurisdizione da parte di un paese (lo Stato di soggiorno) nei confronti di uno straniero componente di una forza armata del patto atlantico, o di un componente civile, di loro congiunti e figli al seguito, che abbiano commesso sul territorio dello Stato di soggiorno una violazione punita dalle leggi di quest'ultimo.

Trattasi di disposizioni di carattere generale che forniscono una regola in ordine all'esercizio della giurisdizione da parte dell'uno o dell'altro Stato, ma che nulla dicono circa l'oggetto della giurisdizione stessa.

Ai paragrafi 2 e 3 possiamo rinvenire la specificazione delle sopra richiamate espressioni. In tale contesto si chiarisce rispetto a quali reati si configuri il diritto dell'uno o dell'altro Stato a esercitare la giurisdizione esclusiva e, in caso di giurisdizione concorrente, quali siano le regole di priorità.

L'articolo 7, paragrafo 2, lettera a) della Convenzione prevede la « giurisdizione esclusiva » delle autorità militari dello Stato d'origine sulle « persone sottoposte alle leggi militari di tale Stato, per quel che concerne i reati puniti dalla legislazione dello Stato d'origine, e in particolare i reati

che attengono alla sicurezza di tale Stato ma che non sono soggetti alla legislazione dello Stato di soggiorno».

Allo stato sembra di facile argomentazione escludere, quindi, la giurisdizione esclusiva degli Stati Uniti per i fatti del Cermis perché questi sono sicuramente sanzionati dalla legge italiana;

2) il concetto stesso di giurisdizione concorrente presuppone necessariamente che entrambe le legislazioni interessate prevedano il fatto come reato. Se una delle legislazioni non contenesse una tale previsione non potrebbe parlarsi di « concorrenza tra le giurisdizioni ». Se si valutano i fatti del Cermis alla luce di questo presupposto ne consegue che:

a) l'autorità giudiziaria italiana ha contestato nella fattispecie anche il reato di cui all'articolo 432 del codice penale, norma in base alla quale « chiunque pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria è punito con la reclusione da uno a cinque anni », la reclusione è da tre a dieci anni se dal fatto deriva un disastro. Nel codice penale federale degli Stati Uniti una disposizione analoga a quella di cui all'articolo 432 del codice penale italiano non è rinvenibile. Manca il presupposto di una doppia incriminazione in ordine a tale fatto; non è possibile ritenere che si versi in ipotesi di « concorrenza delle giurisdizioni »;

b) chi obietta a queste conclusioni che la condizione della duplice incriminazione sarebbe soddisfatta perché i fatti in oggetto risulterebbero comunque puniti dalla legge degli Stati Uniti, sia pure sotto diverso *nomen iuris*, non coglie nel segno. Infatti, l'attribuzione della giurisdizione alle autorità militari degli Stati Uniti lascerebbe totalmente privo di tutela un interesse primario dello Stato italiano consistente nella sicurezza pubblica direttamente sottesa alla tutela della sicurezza dei pubblici trasporti.

L'argomentazione svolta apparirà ancor più evidente se si pone mente al fatto che, qualunque sia il tipo di illecito per il quale

gli Stati Uniti decidano di procedere, esso troverebbe nella legge italiana una previsione corrispondente, eppure da ritenere del tutto inconferente rispetto al fatto alla luce dei principi propri del nostro sistema ordinamentale. La fattispecie penale applicabile in Italia è quella di cui all'articolo 432 del codice penale e ciò perché questa è speciale rispetto alle altre che in astratto pur avrebbero potuto essere contestate. Si ricorda che l'articolo 432 del codice penale rispetto alle altre fattispecie penali contestabili presenta un *quid pluris* che le altre non tutelano e che soprattutto, per quel che qui rileva, la giurisdizione degli Stati Uniti non saprebbe e non potrebbe tutelare proprio in ragione della mancanza di fattispecie incriminatrici adeguate. L'assenza di una giurisdizione esclusiva statunitense e la non configurabilità di un'ipotesi di giurisdizione concorrente in mancanza di una incriminazione corrispondente nel sistema penale degli Stati Uniti evidenzia ulteriormente che nella fattispecie la giurisdizione esclusiva deve essere attribuita al nostro Paese;

3) formuliamo per ipotesi la configurabilità di una giurisdizione concorrente e verifichiamo se, con riferimento alla Convenzione di Londra, si possa attribuire la priorità alla giurisdizione degli Stati Uniti.

A tal proposito viene in considerazione l'articolo 7, paragrafo 3, lettera a) ii) della Convenzione di Londra: « Nei casi di giurisdizione concorrente, sono applicabili le regole seguenti:

a) le autorità militari dello Stato d'origine hanno il diritto di esercitare con priorità la loro giurisdizione sul membro di una forza o su di un civile per quel che concerne:

ii) le infrazioni risultanti da ogni atto o negligenza compiuti nell'esecuzione del servizio ».

Questa disposizione non può essere letta che in base alla *ratio* ad essa sottesa, deducibile sia dallo specifico contesto patizio sia dal diritto e in base alla prassi internazionale, nonché in relazione ai limiti intrinseci di legittimità, individuati

sulla base di un giudizio a conformità di costituzione.

Nei casi in cui le norme della Convenzione di Londra [in particolare l'articolo 7 paragrafi 2, lettera a), e 3, lettera a) i)] in deroga al principio di territorialità, sottraggono alla giurisdizione dello Stato di soggiorno fatti commessi sul suo territorio, le eccezioni previste sono tutte legittimate dalla presenza di interessi confliggenti, ritenuti prevalenti rispetto all'applicazione dei normali criteri di attribuzione della giurisdizione.

Se così non fosse, le disposizioni convenzionali si porrebbero in contrasto con l'articolo 25, primo comma, della Costituzione, secondo cui «nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge»;

e ciò non perché il testo pattizio, regolarmente adattato al diritto interno, non sia in grado, sotto il profilo tecnico, di precostituire legittimamente un giudice naturale individuandolo, in casi specifici, nel giudice di un altro paese, ma sotto il profilo dei contenuti.

Proprio il fatto che i criteri di individuazione della giurisdizione sono collegati a un principio costituzionale non permette l'introduzione di una soluzione derogatoria, frutto di contingente opportunismo politico, ma impone la rispondenza della deroga a un giudizio di bilanciamento tra interessi contrapposti di uguale rango, risolto a favore dell'interesse preponderante.

Si potrebbe ritenere che a configurare un interesse contrapposto prevalente assurga il consenso che, ex articolo 11, la Costituzione italiana dà «in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni», il che è sostenibile e ragionevole, ma non può certamente valere incondizionatamente e sicuramente non nel caso di specie.

La possibilità di consentire ad una limitazione di sovranità non può, difatti, assolutamente equivalere a un mandato in bianco nella disciplina dei rapporti internazionali e legittimare scelte arbitrarie

delle determinazioni delle condizioni alle quali l'Italia limita la sua sovranità, abdicando alla giurisdizione.

Si tratta del resto di quella stessa *ratio* che, in diritto internazionale pubblico, ha dato luogo al cosiddetto principio della bandiera, secondo cui, ad esempio, per fatti compiuti a bordo di aerei o navi in territorio straniero, la giurisdizione è attribuita alla legge dello Stato d'origine o di bandiera soltanto nella misura in cui i fatti stessi non producano una concreta turbativa entro i confini dello Stato ospitante. Si pensi anche alla disciplina degli aerei e delle navi militari che, pur trovandosi in ambiti spaziali rientranti nella giurisdizione di uno Stato straniero, sono considerati comunque soggetti alla giurisdizione dello Stato della bandiera, sempreché la commissione del fatto interessi lo spazio interno della nave e dell'aereo: in caso contrario, prevale la giurisdizione dello Stato ospitante, anche se è prassi di cortesia internazionale consegnare i membri dell'equipaggio che abbiano commesso a terra fatti non gravi.

Ritenere sussistente la giurisdizione dello Stato d'origine in presenza di fatti gravissimi, incidenti su interessi primari dello Stato di soggiorno, significherebbe infatti non solo interpretare la disposizione come derogatoria dalla prassi internazionale esistente in materia, ma anche leggerla in maniera del tutto opposta alla *ratio* che presiede all'articolo 7 della Convenzione di Londra.

A tal uopo si richiama il paragrafo 3, lettera a) i), che immediatamente precede la norma in esame. Nel modello utilizzato, l'altra ipotesi di giurisdizione concorrente prioritaria viene individuata nelle «violazioni che attentano unicamente alla sicurezza o alla priorità (dello Stato d'origine) o le violazioni che attentano unicamente alla persona o alla proprietà di un membro della Forza, di un componente civile di tale Stato, nonché di una persona al seguito». Le ragioni di attribuzione della priorità nell'esercizio del diritto di giurisdizione sono chiaramente da ricondurre proprio

alla netta preponderanza degli interessi dello Stato d'origine rispetto a quelli dello Stato di soggiorno.

Alla luce di queste considerazioni, un'interpretazione del successivo paragrafo 3, lettera *a) ii)* come indistintamente comprensivo di « tutte » le violazioni scaturenti da atto o negligenza compiuti nell'esecuzione del servizio, presupporrebbe l'adozione, nella sub-ipotesi della stessa lettera dello stesso numero dello stesso articolo della Convenzione, di una logica completamente opposta, con grave compromissione di criteri minimi di razionalità e coordinamento sistematico.

Una lettura omnicomprensiva, che attribuisce giurisdizione allo Stato prioritario d'origine per ogni tipo di reato prodotto da un atto doloso o colposo commesso nell'esecuzione del servizio, verrebbe a svuotare la norma di ogni senso e le articolazioni e i distinguo che caratterizzano la formulazione dell'articolo 7 perderebbero di significato: per regolare la grande maggioranza delle ipotesi sarebbe infatti stato sufficiente adottare esclusivamente il testo normativo del paragrafo 3, lettera *a) ii)*.

È invece chiaro che il limite intrinseco della disposizione, espressivo della stessa *ratio essendi* della norma e in grado di assicurare logica, equilibrio e funzionalità all'intero articolo 7, debba individuarsi nell'irrinunciabile bilanciamento degli interessi coinvolti, bilanciamento che, nella formulazione pattizia, può considerarsi risolto a favore dello Stato d'origine soltanto qualora il disvalore del fatto si sostanzi prevalentemente in un disvalore di quell'atto, compiuto « nell'esecuzione del servizio » che dia luogo sì ad una « violazione » ma ad una violazione che non coinvolga in modo preponderante gli interessi dello Stato ospitante;

4) sulla base delle riflessioni svolte, se si arrivasse ad ammettere conclusivamente, nella fattispecie, l'esistenza di una giurisdizione concorrente, il diritto di esercitarla prioritariamente dovrebbe spettare non agli Stati Uniti, per i quali non troverebbe applicazione né l'articolo 7, paragrafo 3, lettera *a) i)*, né l'articolo 7, para-

grafo 3, lettera *a) ii)*, bensì all'Italia in forza dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera *b)*, secondo cui « nel caso di ogni altra violazione, le autorità dello Stato di soggiorno esercitano prioritariamente la loro giurisdizione »;

5) è legittimo ritenere la sussistenza della giurisdizione esclusiva dell'Italia? A tal proposito si deve argomentare in merito al paragrafo 2, lettere *b)* e *c)* dell'articolo 7 della Convenzione di Londra.

Il paragrafo 2, lettera *b)*, dispone: « le autorità dello Stato di soggiorno hanno il diritto di esercitare una giurisdizione esclusiva sui membri di una Forza o su di un componente civile o sulle persone al seguito per quel che concerne le violazioni punite dalle leggi dello Stato di soggiorno e in particolare le violazioni che attentano alla sicurezza di tale Stato, ma non rientrano nella legislazione dello Stato d'origine ».

La lettera *c)* chiarisce: « Sono considerati come reati che attentano alla sicurezza di uno Stato: (i) il tradimento; (ii) il sabotaggio, lo spionaggio o la violazione della legislazione relativa ai segreti di Stato o di difesa nazionale ».

È opportuno stabilire, in via ermeneutica, la portata ed il senso dell'espressione « e in particolare (*notamment*, nel testo francese) » premessa a « i reati contro la sicurezza dello Stato » nel riferimento pattizio, chiedendosi se l'espressione va interpretata in senso restrittivo (riconoscendo così carattere tassativo alla specifica menzione dei reati che attentano alla sicurezza dello Stato di soggiorno) o in senso ampio, ritenendo cioè che si tratti di una indicazione di carattere meramente esemplificativo.

Considerare valida la prima opzione e, quindi, attraverso la specificazione di cui alla lettera *c) i)* e *ii)*, ritenere che la giurisdizione esclusiva dello Stato di soggiorno vada riconosciuta soltanto per quei reati che attentano alla sicurezza dello Stato stesso e siano configurabili come « tradimento » « sabotaggio o violazione della legislazione relativa ai segreti di Stato

e alla difesa nazionale», significherebbe privare di valore la locuzione «e in particolare» adoperata nel testo normativo.

Non vi sarebbe infatti alcuna necessità di usare una formula che strutturalmente prelude ad un'esemplificazione, se si volesse esaurire con i casi esemplificati l'identificazione dei reati per i quali si attribuisce la giurisdizione allo Stato di soggiorno. Sarebbe stato molto più lineare e razionale prevedere la giurisdizione esclusiva per «le infrazioni, punite dalle leggi dello Stato di soggiorno, che attentano alla sicurezza di tale Stato ma non rientrano nella legislazione dello Stato d'origine». La locuzione «e in particolare» è invece, linguisticamente e concettualmente, funzionale ad introdurre una esemplificazione, e, nel caso di specie, non fa che individuare una delle possibili categorie dei reati puniti dallo Stato di soggiorno, per i quali quest'ultimo ha giurisdizione.

Il richiamo specifico, ma soltanto indicativo, ai reati che attentano alla sicurezza dello Stato [cioè, come precisato alla lettera c) i) e ii), al tradimento e al sabotaggio, allo spionaggio o alla violazione dei segreti] è volto ad identificare emblematicamente un gruppo di reati che hanno la particolarità di essere lesivi esclusivamente dei beni propri dello Stato di soggiorno e di non ritrovare, evidentemente, una previsione normativa corrispondente nell'ordinamento dell'altro Stato, che non ha normalmente interesse ad accordare protezione penale in casi del genere. L'esistenza, nello Stato d'origine, di incriminazione dello stesso tipo, funzionalmente alla tutela di beni analoghi facenti capo a tale Stato, non ha alcun rilievo: non vale in questa materia il principio praticato in diritto estradizionale dell'«adattamento della vicenda storica», la giurisdizione esclusiva viene molto correttamente fondata dalla Convenzione sul riconoscimento del principio della difesa, in base al quale è lo Stato di soggiorno a essere chiamato a salvaguardare direttamente i propri interessi, altrimenti sguarniti di tutela penale.

Se dunque la locuzione «e in particolare» deve necessariamente, per conservare il significato, essere interpretata in

senso ampio, il riferimento alle violazioni «che attentano alla sicurezza dello Stato», assume carattere esemplificativo, e dunque indicativo di un *genus* comprensivo, in quanto tale, di tutte le violazioni che abbiano in comune i medesimi tratti fondamentali, di tutte quelle violazioni cioè che: a) siano punite dalla legislazione dello Stato di soggiorno; b) attentino alla sicurezza dello Stato di soggiorno; c) non ricadano sotto la legislazione dello Stato d'origine: i fatti del Cermis hanno sicuramente configurato un attentato alla sicurezza dei trasporti italiani, da cui è derivato un «disastro»: la fattispecie di cui all'articolo 432 del codice penale risponde a tutti e tre i requisiti necessari; la valutazione dei fatti del Cermis sulla base della Convenzione di Londra porta alle seguenti conclusioni:

a) non è configurabile la giurisdizione esclusiva degli Stati Uniti d'America, non risultando soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a);

b) non si tratta di un'ipotesi di giurisdizione concorrente, stante la forte divergenza tra qualificazione giuridica del fatto nell'ordinamento italiano e in quello statunitense. Questo essenzialmente in ragione del grave vuoto di tutela che deriverebbe per l'Italia dal ritenere soddisfatto il requisito della «doppia incriminazione» sulla base del solo rilievo che il fatto risulti comunque penalmente illecito in entrambi i paesi.

Quand'anche non si fosse di questo avviso:

a) la giurisdizione non potrebbe comunque essere riconosciuta in via prioritaria agli Stati Uniti d'America. Ostono a ciò molteplici argomentazioni di ordine micro e macro-sistematico, per le quali si è argomentato sopra;

b) la giurisdizione concorrente andrebbe attribuita prioritariamente all'Italia, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera b);

c) si tratta di un caso di giurisdizione esclusiva dello Stato italiano, ex articolo 7 paragrafo 2, lettera b), della Convenzione —

se il Consiglio dei ministri nella sua collegialità nonché i singoli Ministri interrogati condividano il contenuto e le conclusioni esposti in premessa ed in tal caso come si intenda agire affinché la giurisdizione penale sulla tragedia del Cermis sia attribuita all'autorità giudiziaria italiana alla luce della non rinuncia alla priorità sulla medesima da parte degli Stati Uniti;

se non ritengano in caso di inerzia degli Stati Uniti d'America di ricorrere ai competenti organi di composizione delle controversie internazionali. (3-02146)

(25 marzo 1998).

SELVA, ZACCHERA, MITOLO e NANIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

nella giornata del 3 febbraio 1998 un aereo militare americano, proveniente dalla base aerea di Aviano, sorvolando la zona di Cavalese (Trento) ha tranciato la fune portante di una funivia con conseguente caduta di una cabina e la morte di circa venti passeggeri e dell'addetto alla manovra;

risulta che già in passato erano state sollevate proteste da parte della popola-

zione e delle autorità locali in merito al passaggio a bassa quota di velivoli militari in addestramento;

appare opportuna una verifica delle condizioni di sicurezza e dei rischi di volo dei velivoli militari suddetti;

si ritiene comunque che su questo tragico episodio non si debba innestare una spirale di speculazioni e polemiche politiche riguardo alla presenza di forze militari Nato nel nostro paese, che non deve certo essere messa in discussione, quanto meglio regolamentata a tutela sia della sicurezza pubblica che delle esigenze operative —:

se il Governo abbia avviato una rigorosa inchiesta sull'incidente al fine di determinarne cause e modalità;

se non si ritenga opportuno procedere ad una nuova regolamentazione dei voli militari a bassa quota precludendo quelle aree dove sono esistenti funivie ed impianti a fune;

se, più in generale, non vada affrontato il problema della sicurezza dei voli militari, tenuto conto sia della configurazione geografica del nostro paese che dei rischi di sorvolo su aree densamente popolate. (3-02153)

(30 marzo 1998).

*DISEGNO DI LEGGE: S. 3066. — CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 17 FEBBRAIO
1998, N. 23, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA
DI SPERIMENTAZIONI CLINICHE IN CAMPO ONCOLOGICO
E ALTRE MISURE IN MATERIA SANITARIA (APPROVATO
DAL SENATO) (4697)*

(A.C. 4697 — Sezione 1)**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

1. Il decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Con i decreti legislativi di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 676, e sulla base dei principi contenuti nella medesima legge e nel decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, come modificato dalla presente legge, è disciplinata l'intera materia della riservatezza dei dati personali connessi alle prescrizioni mediche.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO***All'articolo 1:*

al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « distribuzione dei farmaci » sono inserite le seguenti: « , ivi compresi quelli contenenti principi attivi non impiegati nei medicinali industriali in commercio, »;

al comma 6, primo periodo, le parole: « 10 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « 20 miliardi »;

al comma 7, le parole: « 10 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « 20 miliardi ».

All'articolo 3:

al comma 2, le parole: « in base ad elementi obiettivi » sono sostituite dalle seguenti: « in base a dati documentabili » e le parole: « sia consolidato e conforme a linee-guida o » sono sostituite dalle seguenti: « sia noto e conforme a »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Fino al termine della sperimentazione di cui all'articolo 1, sono fatti salvi gli atti del medico che, limitatamente al campo oncologico, abbia impiegato o impieghi medicinali a base di octreotide o di somatostatina, purché il paziente renda per iscritto il proprio consenso dal quale risulti che i medicinali impiegati sono sottoposti a sperimentazione. »;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Nelle ipotesi disciplinate dai commi 2 e 3 il medico trascrive sulla ricetta, senza riportare le generalità del paziente, un riferimento numerico o alfanumerico di collegamento a dati d'archivio in proprio possesso che consenta, in caso di richiesta da parte dell'autorità sanitaria, di risalire all'identità del paziente trattato. »;

al comma 5, primo periodo, le parole: « costituisce illecito disciplinare, da perseguire » sono sostituite dalle seguenti: « è oggetto di procedimento disciplinare »; è soppresso l'ultimo periodo.

All'articolo 4:

al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « La ricetta, compilata secondo le indicazioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 3, deve contenere esclusivamente l'annotazione: "Prescrizione in forma anonima effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23". Le stesse disposizioni si applicano anche alle prescrizioni di preparazioni magistrali. »;

al comma 5, le parole: « costituisce illecito disciplinare, da perseguire » sono sostituite dalle seguenti: « è oggetto di procedimento disciplinare »;

dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Chiunque venda o ponga in vendita medicinali a prezzi superiori a quelli stabiliti ai sensi del comma 2 è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 20 a 50 milioni di lire. Nei casi di lieve entità la pena è ridotta fino alla metà. Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei proventi derivanti dalla cessione illecita dei medicinali. Alla condanna consegue la pena accessoria dell'interdizione permanente dai pubblici uffici ».

All'articolo 5:

al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La prescrizione di preparazioni magistrali per uso orale può includere principi attivi diversi da quelli previsti dal primo periodo del presente comma, qualora questi siano contenuti in prodotti non farmaceutici per uso orale, regolarmente in commercio nei Paesi dell'Unione

europea; parimenti, la prescrizione di preparazioni magistrali per uso esterno può includere principi attivi diversi da quelli previsti dal primo periodo del presente comma, qualora questi siano contenuti in prodotti cosmetici regolarmente in commercio in detti Paesi. Sono fatti in ogni caso salvi i divieti e le limitazioni stabiliti dal Ministero della sanità per esigenze di tutela della salute pubblica »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il medico deve ottenere il consenso del paziente al trattamento medico e specificare nella ricetta le esigenze particolari che giustificano il ricorso alla prescrizione estemporanea. Nella ricetta il medico dovrà trascrivere, senza riportare le generalità del paziente, un riferimento numerico o alfanumerico di collegamento a dati d'archivio in proprio possesso che consenta, in caso di richiesta da parte dell'autorità sanitaria, di risalire all'identità del paziente trattato »;

al comma 6, le parole: « costituisce illecito disciplinare, da perseguire » sono sostituite dalle seguenti: « è oggetto di procedimento disciplinare ».

Dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti:

« ART. 5-bis. - (Consenso al trattamento dei dati personali). – 1. Il consenso reso dal paziente ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, e dell'articolo 5, comma 3, riguarda anche il trattamento dei dati personali previsto dagli articoli 22 e 23 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. A tal fine il medico è tenuto a informare il paziente che i dati personali desumibili dalla ricetta e quelli ad essi strettamente correlati potranno essere utilizzati presso le aziende sanitarie locali e presso il Ministero della sanità a fini di verifiche amministrative e per scopi epidemiologici e di ricerca.

2. Nel quadro delle misure adottate per la sicurezza dei dati ai sensi dell'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il Ministero della sanità e le aziende sanitarie locali stabiliscono procedure dirette ad assicurare che le ricette siano esaminate

soltanto dal personale incaricato di svolgere i compiti previsti dal comma 1.

ART. 5-ter. - (*Contributi agli indigenti per spese sanitarie particolarmente onerose*). — 1. È assegnato ai comuni, per l'anno 1998, uno stanziamento di lire 5 miliardi da destinare al finanziamento di contributi agli indigenti per spese sanitarie particolarmente onerose. La predetta somma è ripartita fra i comuni tenendo conto del reddito medio *pro capite*, secondo modalità e procedure da stabilire con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille IRPEF, iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(*Disciplina speciale della sperimentazione clinica del MDB*).

1. Al fine di verificare l'attività in campo oncologico dei medicinali impiegati secondo il « multitrattamento Di Bella » (MDB), quale definito in atti sottoscritti e depositati presso il Ministero della sanità, il Ministro della sanità concorda con le regioni e le province autonome un programma coordinato di sperimentazioni cliniche, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

2. Le sperimentazioni di cui al comma 1 sono condotte, su pazienti che abbiano reso il proprio consenso informato, secondo protocolli approvati dalla Commissione oncologica nazionale, sentita la Commissione unica del farmaco, presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ad indirizzo oncologico, nonché presso strutture ospedaliere e universitarie, individuate dalle regioni e dalle province autonome, su richiesta del Ministro della sanità e ritenute idonee, ai fini di tali sperimentazioni, dalla Commissione oncologica nazionale. Sui protocolli viene acquisito l'avviso di un comitato etico nazionale appositamente istituito con decreto del Ministro della sanità.

3. All'Istituto superiore di sanità sono affidati il coordinamento dei centri che effettuano la sperimentazione, l'approvvigionamento, il controllo e la distribuzione dei farmaci da sperimentare e l'istituzione di un centro di informazione per il pubblico. L'Istituto chimico-farmaceutico militare di Firenze provvede alla preparazione dei medicinali inclusi nel MDB che non corrispondono, per formulazione, a specialità medicinali regolarmente in commercio.

4. Il Ministro della sanità verifica la disponibilità delle aziende produttrici dei medicinali a fornire gratuitamente i medicinali da sottoporre alle sperimentazioni di cui al comma 1 e adotta, in ogni caso, misure dirette a contenere gli oneri per la fornitura dei medicinali e per la loro distribuzione ai centri ai quali è affidata la sperimentazione.

5. I medicinali oggetto delle sperimentazioni cliniche di cui al presente articolo, sia considerati individualmente, sia nel loro insieme, non sono sottoposti agli accertamenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n.754.

6. Gli oneri relativi alla fornitura, alla distribuzione dei medicinali e alle attività svolte dall'Amministrazione sanitaria centrale, ivi comprese quelle affidate all'Istituto superiore di sanità, sono a carico del Ministero della sanità per un ammontare

complessivo non superiore a lire 10 miliardi per l'anno 1998. Gli ulteriori oneri necessari per l'effettuazione delle sperimentazioni, compresi quelli per la copertura assicurativa dei pazienti sottoposti al trattamento sperimentale, sono a carico degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e delle altre strutture presso le quali si effettuano le sperimentazioni, gravando, rispettivamente, sui finanziamenti erogati dal Ministero della sanità, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a), n. 3), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e sulle assegnazioni ordinarie del Fondo sanitario nazionale.

7. Alla copertura degli oneri derivanti dal primo periodo del comma 6, pari a 10 miliardi di lire per l'anno 1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lo stesso anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

8. Sono validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti posti in essere, ai fini della sperimentazione clinica del MDB, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, purchè conformi alla disciplina del presente articolo.

9. I risultati ottenuti dalle sperimentazioni eseguite in conformità di quanto previsto dal presente articolo sono sottoposti alla Commissione unica del farmaco per le determinazioni di competenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.

ARTICOLO 2.

(Conferma delle competenze della Commissione unica del farmaco di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648).

1. La effettuazione di sperimentazioni ai sensi dell'articolo 1 non costituisce ri-

conoscimento della utilità di impiego del medicinale per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648. Resta ferma, pertanto, la competenza della Commissione unica del farmaco a valutare, sulla base dei criteri tecnici dalla stessa adottati, se ricorrano i presupposti per l'applicazione della disciplina prevista dalla richiamata disposizione di legge. In nessun caso, comunque, possono essere inseriti nell'elenco previsto dall'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 536 del 1996, medicinali per i quali non siano già disponibili risultati di studi clinici di fase seconda.

ARTICOLO 3.

(Osservanza delle indicazioni terapeutiche autorizzate).

1. Fatto salvo il disposto dei commi 2 e 3, il medico, nel prescrivere una specialità medicinale o altro medicinale prodotto industrialmente, si attiene alle indicazioni terapeutiche, alle vie e alle modalità di somministrazione previste dall'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dal Ministero della sanità.

2. In singoli casi il medico può, sotto la sua diretta responsabilità e previa informazione del paziente e acquisizione del consenso dello stesso, impiegare un medicinale prodotto industrialmente per un'indicazione o una via di somministrazione o una modalità di somministrazione o di utilizzazione diversa da quella autorizzata, ovvero riconosciuta agli effetti dell'applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, qualora il medico stesso ritenga, in base ad elementi obiettivi, che il paziente non possa essere utilmente trattato con medicinali per i quali sia già approvata quella indicazione terapeutica o quella via o modalità di somministrazione e purchè tale impiego sia consolidato e conforme a

linee-guida o lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale.

3. Sono fatti salvi gli atti con i quali il medico, sotto la sua diretta responsabilità, e limitatamente al campo oncologico, abbia impiegato od impieghi, sino al termine della sperimentazione di cui all'articolo 1, i medicinali a base di octreotide e di somatostatina, al di fuori delle indicazioni terapeutiche approvate, qualora il medico stesso abbia ritenuto o ritenga, sulla base di elementi obiettivi, che il paziente non potesse o non possa essere utilmente trattato con medicinali già autorizzati per quella determinata patologia da trattare e purchè il paziente renda per iscritto il proprio consenso, dal quale risulti di essere stato adeguatamente informato circa l'assenza, allo stato, di risultati scientifici dimostrativi dell'efficacia dei medicinali impiegati.

4. In nessun caso il ricorso, anche improprio, del medico alla facoltà prevista dai commi 2 e 3 può costituire riconoscimento del diritto del paziente alla erogazione dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, al di fuori dell'ipotesi disciplinata dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.

5. La violazione, da parte del medico, delle disposizioni del presente articolo costituisce illecito disciplinare, da perseguire ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233. In caso di violazione del disposto del comma 3, la sanzione minima irrogabile è la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale.

ARTICOLO 4.

(Cessione al pubblico di specialità medicinali facenti parte del MDB).

1. Per agevolare il trattamento dei pazienti nell'ipotesi di carattere eccezionale disciplinata dal comma 3 dell'articolo 3, il Ministro della sanità concorda con le

aziende farmaceutiche titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio o con l'associazione di appartenenza il prezzo di cessione al Servizio sanitario nazionale di specialità medicinali o, senza pregiudizio della tutela brevettuale, di medicinali generici a base di somatostatina e di octreotide.

2. Il prezzo concordato costituisce, in deroga alla normativa vigente, anche il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali a base di octreotide e di somatostatina prescritti dai medici ai sensi dell'articolo 3, comma 3.

3. Sulla base di accordi stipulati dal Ministro della sanità con le associazioni delle farmacie pubbliche e private, le farmacie consegnano al cliente, in nome e per conto delle aziende USL, senza alcuna remunerazione o rimborso per la propria attività professionale, i medicinali di cui al comma 2, previa presentazione di ricetta medica, che deve essere trattenuta dal farmacista. La ricetta deve contenere l'annotazione « Prescrizione effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23 », sottoscritta dal medico. I clienti, all'atto del prelievo dei suddetti medicinali, corrispondono il prezzo di cui al comma 2, che viene incassato dalle farmacie in nome e per conto delle aziende USL.

4. I farmacisti sono tenuti a trasmettere al Ministero della sanità, con cadenza quindicinale, copia delle ricette di medicinali a base di somatostatina e di octreotide trattenute ai sensi del comma 3.

5. La violazione, da parte del farmacista, delle disposizioni del presente articolo costituisce illecito disciplinare, da perseguire ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

ARTICOLO 5.

(Prescrizione di preparazioni magistrali).

1. Fatto salvo il disposto del comma 2, i medici possono prescrivere preparazioni magistrali esclusivamente a base di prin-

cipi attivi descritti nelle farmacopee dei Paesi dell'Unione europea o contenuti in medicinali prodotti industrialmente di cui è autorizzato il commercio in Italia o in altro Paese dell'unione europea.

2. È consentita la prescrizione di preparazioni magistrali a base di principi attivi già contenuti in specialità medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio sia stata revocata o non confermata per motivi non attinenti ai rischi di impiego del principio attivo.

3. Il medico deve specificare nella ricetta le esigenze eccezionali che giustificano il ricorso alla prescrizione estemporanea e ottenere il consenso del paziente al trattamento. Il nome, il cognome e l'indirizzo del paziente, nonchè il consenso ottenuto devono essere dichiarati sulla ricetta.

4. Le ricette di cui al comma 3, in originale o in copia, sono trasmesse mensilmente dal farmacista all'azienda unità sanitaria locale o all'azienda ospedaliera, che le inoltrano al Ministero della sanità per le opportune verifiche, anche ai fini dell'eventuale applicazione dell'articolo 25, comma 8, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 non si applicano quando il medicinale è prescritto per indicazioni terapeutiche corrispondenti a quelle dei medicinali industriali autorizzati a base dello stesso principio attivo.

6. La violazione, da parte del medico o del farmacista, delle disposizioni del presente articolo costituisce illecito disciplinare, da perseguire ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

ARTICOLO 6.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 4697 – Sezione 2)

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, sopprimere la parola: anche.

***1. 3.**

Massidda, Baiamonte, Burani
Procaccini, Colombini, Costa,
Cuccu, Divella, Filocamo,
Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 1, sopprimere la parola: anche.

***1. 2.**

Bergamo.

Sopprimere il comma 2.

1. 16.

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le sperimentazioni di cui al comma 1 sono condotte su tutti i pazienti che ne abbiano fatto richiesta e abbiano reso il proprio consenso informato secondo protocolli approvati dalla Commissione oncologica nazionale presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ad indirizzo oncologico, nonchè presso strutture ospedaliere ed universitarie individuate dalle Regioni e dalle Province autonome e ritenute idonee ai fini di tale sperimentazione dalla Commissione oncologica nazionale. Sui protocolli viene acquisito il parere di un Comitato etico nazionale appositamente istituito con decreto del Ministero della sanità.

1. 9

Bergamo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: su pazienti con le seguenti: sui pazienti.

1. 5.

Massidda.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: su pazienti; aggiungere le seguenti: indipendentemente dalla fase della patologia.

***1. 6.**

Cè, Balocchi.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: su pazienti; aggiungere le seguenti: indipendentemente dalla fase della patologia.

***1. 50.**

Massidda.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: su pazienti; aggiungere le seguenti: indipendentemente dalla fase della patologia.

***1. 4**

Conti, Gramazio, Antonio Antonio Rizzo, Porcu, Polizzi, Giovanni Pace.

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: reso, aggiungere le seguenti: direttamente o indirettamente tramite il coniuge o i figli.

****1. 8.**

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Costa, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: reso, aggiungere le seguenti: direttamente o indirettamente tramite il coniuge o i figli.

****1. 11.**

Bergamo.

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: reso, aggiungere le seguenti: direttamente o indirettamente tramite il coniuge o i figli.

****1. 15.**

Conti, Gramazio, Antonio Rizzo, Porcu, Polizzi, Giovanni Pace.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: consenso informato aggiungere le seguenti: ai sensi del comma 3 del successivo articolo 3.

1. 10.

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Costa, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 2, primo periodo, opprimere le parole: sentita la Commissione unica del farmaco.

***1. 12.**

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Costa, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: sentita la Commissione unica del farmaco.

***1. 13.**

Conti, Gramazio, Antonio Rizzo, Porcu, Polizzi, Giovanni Pace.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: su richiesta del Ministro della sanità.

1. 14.

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Costa, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1. 7.

Massidda, Baiamonte, Burani
Procaccini, Colombini, Costa,
Cuccu, Divella, Filocamo,
Guidi, Stagno d'Alcontres.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Una volta definiti i protocolli di cui al comma precedente i centri autorizzati ammettono alla sperimentazione del « multitrattamento Di Bella » (MDB) tutti i pazienti che rientrano nei requisiti fissati dai protocolli medesimi e che ne abbiano fatta esplicita richiesta, dopo essere stati adeguatamente informati sul tipo di trattamento, sulle modalità e sullo stato delle cognizioni scientifiche ufficialmente acquisite in merito al protocollo che si intende adottare. Allo scopo di corrispondere positivamente a tutti i casi previsti dal presente comma, i centri autorizzati ove non abbiano una adeguata disponibilità di posti letto, personale e mezzi, possono avviare la collaborazione con altri reparti di ospedali pubblici della stessa regione, concordando con i responsabili sanitari degli stessi le modalità per l'attuazione dei protocolli terapeutici sperimentali. Resta, comunque, compito esclusivo dei centri autorizzati quello di coordinare l'attività sperimentale attuata presso le altre strutture collegate e di raccogliere e verificare i risultati ottenuti e di trasmettere tutta la documentazione relativa all'Istituto superiore di sanità.

***1. 17.**

Massidda.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Una volta definiti i protocolli di cui al comma precedente, i centri autorizzati ammettono alla sperimentazione del « multitrattamento Di Bella » (MDB) tutti i pazienti che rientrano nei requisiti fissati dai protocolli medesimi e che ne abbiano fatta esplicita richiesta, dopo essere stati

adeguatamente informati sul tipo del trattamento, sulle modalità e sullo stato delle cognizioni scientifiche ufficialmente acquisite in merito al protocollo che si intende adottare. Allo scopo di corrispondere positivamente a tutti i casi previsti dal presente comma, i centri autorizzati ove non abbiano un'adeguata disponibilità di posti letto, personale e mezzi, possono avviare la collaborazione con altri reparti di ospedali pubblici della stessa regione, concordando con i responsabili sanitari degli stessi le modalità per l'attuazione dei protocolli terapeutici sperimentali. Resta, comunque, compito esclusivo dei centri autorizzati quello di coordinare l'attività sperimentale attuata presso le altre strutture collegate, di raccogliere e verificare i risultati ottenuti e di trasmettere tutta la documentazione relativa all'Istituto superiore di sanità.

***1. 60.**

Covre, Cé.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Una volta definiti i protocolli di cui al comma precedente, i centri autorizzati ammettono alla sperimentazione del « multitrattamento Di Bella » (MDB) tutti i pazienti che rientrano nei requisiti fissati dai protocolli medesimi e che ne abbiano fatta esplicita richiesta, dopo essere stati adeguatamente informati sul tipo del trattamento, sulle modalità e sullo stato delle cognizioni scientifiche ufficialmente acquisite in merito al protocollo che si intende adottare. Allo scopo di corrispondere positivamente a tutti i casi previsti dal presente comma, i centri autorizzati ove non abbiano un'adeguata disponibilità di posti letto, personale e mezzi, possono avviare la collaborazione con altri reparti di ospedali pubblici della stessa regione, concordando con i responsabili sanitari degli stessi le modalità per l'attuazione dei protocolli terapeutici sperimentali. Resta, comunque, compito esclusivo dei centri autorizzati quello di coordinare l'attività sperimentale attuata presso le altre strutture collegate, di raccogliere e verificare i risultati otte-

nuti e di trasmettere tutta la documentazione relativa all'Istituto superiore di sanità.

***1. 24**

Conti, Gramazio, Antonio Rizzo,
Porcu, Polizzi, Giovanni Pace.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2.-bis. In caso di paziente minore, o interdetto giudiziarmente, il consenso alle sperimentazioni di cui al comma 1 è reso dagli esercenti la potestà o dal tutore legale.

****1. 18.**

Massidda, Baiamonte, Burani
Procaccini, Colombini, Costa,
Cuccu, Divella, Filocamo,
Guidi, Stagno D'Alcontres.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2.-bis. In caso di paziente minore o interdetto giudiziarmente, il consenso alle sperimentazioni di cui al comma 1 è reso dagli esercenti la potestà o dal tutore legale.

****1. 19.**

Conti, Gramazio, Antonio Rizzo,
Porcu, Polizzi, Giovanni Pace.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'Istituto superiore di sanità sono affidati il coordinamento dei centri che effettuano la sperimentazione, l'approvvigionamento, il controllo e la distribuzione dei farmaci e dei principi alimentari da sperimentare e l'istituzione di un centro di informazione per il pubblico.

1. 20.

Massidda, Baiamonte, Burani
Procaccini, Colombini, Costa,
Cuccu, Divella, Filocamo,
Guidi, Stagno D'Alcontres.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'Istituto superiore di sanità sono affidati il coordinamento dei centri che effettuano la sperimentazione, l'approvvigionamento dei farmaci e dei principi alimentari da sperimentare e l'istituzione di un centro di informazione per il pubblico.

1. 21.

Conti, Gramazio, Antonio Rizzo,
Porcu, Polizzi, Giovanni Pace.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: l'approvvigionamento sino alla fine del periodo con le seguenti: il controllo, e la distribuzione dei farmaci, ivi compresi quelli contenenti i principi attivi non impiegati nei medicinali industriali in commercio, nonché ne garantisce l'approvvigionamento. Inoltre l'ISS istituisce, al proprio interno, un centro di informazione per il pubblico.

1. 22.

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: distribuzione dei farmaci, aggiungere le seguenti: e dei principi alimentari.

1. 23.

Massidda, Baiamonte, Burani
Procaccini, Colombini, Costa,
Cuccu, Divella, Filocamo,
Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

1. 25.

Massidda, Baiamonte, Burani
Procaccini, Colombini, Costa,
Cuccu, Divella, Filocamo,
Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: L'istituto chimico-farmaceutico militare di Firenze, aggiungere le seguenti: , nonché altri istituti chimico-farmaceutici anche privati, previo parere favorevole del Ministero della sanità,

Conseguentemente sostituire la parola: provvede con la seguente: provvedono.

***1. 27.**

Massidda, Baiamonte, Burani
Procaccini, Colombini, Costa,
Cuccu, Divella, Filocamo,
Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: L'istituto chimico-farmaceutico militare di Firenze, aggiungere le seguenti: , nonché altri istituti chimico-farmaceutici anche privati, previo parere favorevole del Ministero della sanità,

Conseguentemente sostituire la parola: provvede con la seguente: provvedono.

***1. 28.**

Bergamo.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: L'istituto chimico-farmaceutico militare di Firenze, aggiungere le seguenti: , nonché altri istituti chimico-farmaceutici anche privati, previo parere favorevole del Ministero della sanità,

Conseguentemente sostituire la parola: provvede con la seguente: provvedono.

***1. 82.**

Conti, Gramazio, Antonio Rizzo,
Porcu, Polizzi, Giovanni Pace.

Al comma 3, aggiungere in fine le parole: L'istituto chimico farmaceutico militare provvede altresì alla preparazione dei medicinali a base di somatostatina e di octreotide e alla loro immissione in commercio al prezzo di costo.

****1. 29.**

Cè, Balocchi.

Al comma 3, aggiungere in fine le parole: L'istituto chimico farmaceutico militare provvede altresì alla preparazione dei me-

dicinali a base di somatostatina e di octreotide e alla loro immissione in commercio al prezzo di costo.

****1. 52.**

Massidda.

Al comma 3, aggiungere in fine le parole: L'istituto chimico farmaceutico militare provvede altresì alla preparazione dei medicinali a base di somatostatina e di octreotide e alla loro immissione in commercio al prezzo di costo.

****1. 81.**

Conti, Gramazio, Antonio Rizzo,
Porcu, Polizzi, Giovanni Pace.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: L'istituto chimico farmaceutico militare provvede altresì alla preparazione dei medicinali a base di somatostatina e di octreotide e alla loro immissione in commercio a prezzo politico.

1. 30.

Massidda, Baiamonte, Burani
Procaccini, Colombini, Costa,
Cuccu, Divella, Filocamo,
Guidi, Stagno d'Alcontres.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. L'Istituto superiore di sanità provvede altresì a coordinare tramite centri autorizzati alla sperimentazione l'attività di raccolta dei dati disponibili relativi ai pazienti trattati con il « multitrattamento Di Bella » (MDB) al di fuori dei protocolli sperimentali di cui al presente decreto.

***1. 31.**

Massidda, Baiamonte, Burani
Procaccini, Colombini, Costa,
Cuccu, Divella, Filocamo,
Guidi, Stagno d'Alcontres.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. L'Istituto superiore di sanità provvede altresì a coordinare tramite cen-

tri autorizzati alla sperimentazione l'attività di raccolta dei dati disponibili relativi ai pazienti trattati con il « multitrattamento Di Bella » (MDB) al di fuori dei protocolli sperimentali di cui al presente decreto.

***1. 46.**

Covre, Cè.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. L'Istituto superiore di sanità provvede altresì a coordinare tramite centri autorizzati alla sperimentazione l'attività di raccolta dei dati disponibili relativi ai pazienti trattati con il « multitrattamento Di Bella » (MDB) al di fuori dei protocolli sperimentali di cui al presente decreto.

***1. 80.**

Conti, Gramazio, Antonio Rizzo,
Porcu, Polizzi, Giovanni Pace.

Al comma 4, sostituire le parole da: e adotta fino alla fine del comma, con le seguenti: nonché quelli necessari al trattamento terapeutico per i pazienti che lo richiedono.

****1. 32.**

Massidda, Baiamonte, Burani
Procaccini, Colombini, Costa,
Cuccu, Divella, Filocamo,
Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 4, sostituire le parole da: e adotta fino alla fine del comma con le seguenti: nonché quelli necessari al trattamento terapeutico per i pazienti che lo richiedono.

****1. 33.**

Bergamo.

Al comma 4, sostituire le parole da: e adotta fino alla fine del comma con le seguenti: nonché quelli necessari al trattamento terapeutico per i pazienti che lo richiedano.

****1. 37.**

Conti, Gramazio, Antonio Rizzo,
Porcu, Polizzi, Giovanni Pace.

Al comma 4 aggiungere, infine, le seguenti parole: impegnando le stesse aziende farmaceutiche a fornire tempestivamente ai centri di distribuzione e di vendita i medicinali nelle quantità necessaria a coprire le esigenze dei pazienti.

1. 34.

Costa, Massidda, Baiamonte, Burani
Procaccini, Colombini,
Cuccu, Divella, Filocamo,
Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le aziende farmaceutiche operanti in Italia forniscono prioritariamente i centri di distribuzione e di vendita, gli ospedali e le farmacie nelle quantità necessaria ai pazienti in cura.

1. 35.

Conti, Gramazio, Antonio Rizzo,
Porcu, Polizzi, Giovanni Pace.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso il Ministro della sanità si attiva nei confronti delle aziende farmaceutiche in Italia e all'estero, al fine di garantire che i centri di distribuzione e di vendita abbiano a disposizione un adeguato quantitativo di medicinali sufficiente a coprire le esigenze dei pazienti in terapia con il « multitrattamento Di Bella » (MDB).

1. 61.

Cé, Balocchi, Calderoli, Covre.

Sopprimere il comma 5.

1. 36.

Massidda, Baiamonte, Burani
Procaccini, Colombini, Costa,
Cuccu, Divella, Filocamo,
Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 6, sostituire le parole: 20 miliardi con le seguenti: 50 miliardi.

1. 40.

Bergamo.

Al comma 6, sostituire le parole: 20 miliardi con le seguenti: 30 miliardi.

***1. 38.**

Massidda, Baiamonte, Burani
Procaccini, Colombini, Costa,
Cuccu, Divella, Filocamo,
Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 6, sostituire le parole: 20 miliardi con le seguenti: 30 miliardi.

***1. 39.**

Bergamo.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Alla copertura degli oneri derivanti dal primo periodo del comma 6, pari a 20 miliardi di lire per l'anno 1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lo stesso anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità. Inoltre ad una ulteriore copertura di 10 miliardi si farà fronte con un « Fondo oncologico » istituito presso il Ministero della sanità ed alimentato dal prelievo a carico delle aziende farmaceutiche di una frazione percentuale in base al fatturato annuo dello 0,1 per cento. Il Governo è delegato ad emanare gli atti legislativi e normativi per l'istituzione del Fondo entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge.

1. 26.

Bergamo.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Sono validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti posti in essere ai fini della

sperimentazione clinica del metodo Di Bella anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto anche adottati nell'ambito di protocolli di trattamento deliberati dalle Regioni e dalle province autonome.

1. 15.

Bergamo.

Sopprimere il comma 9.

1. 1.

Conti, Gramazio, Antonio Rizzo,
Porcu, Polizzi, Giovanni Pace.

Al comma 9, aggiungere in fine le seguenti parole: e sono in seguito esaminati dalle Commissioni parlamentari competenti per il rispettivo parere.

1. 41.

Massidda, Baiamonte, Burani
Procaccini, Colombini, Costa,
Cuccu, Divella, Filocamo,
Guidi, Stagno d'Alcontres.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Deve comunque essere assicurata la continuità di somministrazione del farmaco per i malati che intendano proseguire la terapia, dopo il termine della sperimentazione, purché risultino assenti effetti nocivi.

***1. 44.**

Massidda, Baiamonte, Burani
Procaccini, Colombini, Costa,
Cuccu, Divella, Filocamo,
Guidi, Stagno D'Alcontres.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Deve comunque essere assicurata la continuità di somministrazione del farmaco per i malati che intendano proseguire la terapia, dopo il termine della sperimentazione, purché risultino assenti effetti nocivi.

***1. 45.**

Conti, Gramazio, Antonio Rizzo,
Porcu, Polizzi, Giovanni Pace.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Deve essere garantito a carico del Servizio Sanitario Nazionale, attraverso le strutture oncologiche, l'accesso « multiterapia Di Bella » (MDB) a tutti i pazienti che ne facciano esplicita richiesta attestando di non poter più proseguire le terapie tradizionali e di avere di conseguenza sospeso qualsiasi trattamento terapeutico.

****1. 43.**

Cuccu, Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Costa, Divella, Filocamo, Guidi.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Deve essere garantito a carico del Servizio Sanitario Nazionale, attraverso strutture oncologiche, l'accesso alla « multiterapia Di Bella » (MDB) a tutti i pazienti che ne facciano esplicita richiesta attestando di non poter più proseguire le terapie tradizionali e di avere di conseguenza sospeso qualsiasi trattamento terapeutico.

****1. 70.**

Conti, Gramazio, Antonio Rizzo, Porcu, Polizzi, Giovanni Pace.

ART. 2.

Sopprimerlo.

***2. 1.**

Conti, Gramazio, Antonio Rizzo, Porcu, Polizzi, Giovanni Pace.

Sopprimerlo.

***2. 18**

Bergamo.

Sopprimerlo.

***2. 5.**

Cé, Balocchi, Calderoli, Covre.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Deroga alle competenze della Commissione unica del farmaco di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648).

1. Per il periodo di effettuazione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali impiegati secondo il « multitrattamento Di Bella » (MDB) di cui all'articolo 1 comma 1 della legge di conversione del presente decreto, nonché in deroga alle competenze della Commissione Unica del farmaco di cui all'articolo 1 comma 4 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, i medicinali impiegati secondo il « multitrattamento Di Bella » (MDB) che non risultano autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e i medicinali impiegati per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 4.

****2. 15.**

Cé, Balocchi, Calderoli, Covre.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Deroga alle competenze della Commissione unica del farmaco di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648).

1. Per il periodo di effettuazione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali impiegati secondo il « multitrattamento Di

Bella » (MDB) di cui all'articolo 1 comma 1 della legge di conversione del presente decreto, nonché in deroga alle competenze della Commissione Unica del farmaco di cui all'articolo 1 comma 4 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, i medicinali impiegati secondo il « multitrattamento Di Bella » (MDB) che non risultano autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e i medicinali impiegati per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 4.

****2. 20.**

Conti, Gramazio, Antonio Rizzo,
Porcu, Polizzi, Giovanni Pace.

Sopprimere il comma 1.

2. 14.

Conti, Gramazio, Antonio Rizzo,
Porcu, Polizzi, Giovanni Pace.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: non. Conseguentemente sopprimere il secondo ed il terzo periodo.

2. 4.

Conti, Gramazio, Antonio Rizzo,
Porcu, Polizzi, Giovanni Pace.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: non.

*Conseguentemente:
al secondo periodo, sopprimere la parola: pertanto;
sopprimere il terzo periodo.*

***2. 7.**

Cè, Balocchi.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: non.

Conseguentemente:

*al secondo periodo, sopprimere la parola: pertanto;
sopprimere il terzo periodo.*

***2. 10**

Conti, Gramazio, Antonio Rizzo,
Porcu, Polizzi, Giovanni Pace.

Al comma 1, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.

2. 9.

Massidda, Baiamonte, Burani
Procaccini, Colombini, Costa,
Cuccu, Divella, Filocamo,
Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

***2. 2.**

Conti, Gramazio, Antonio Rizzo,
Porcu, Polizzi, Giovanni Pace.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

***2. 11.**

Massidda, Baiamonte, Burani
Procaccini, Colombini, Costa,
Cuccu, Divella, Filocamo,
Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

***2. 8.**

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Lo stesso trattamento è riservato a tutti i farmaci che si trovano nella medesima fase sperimentale.

2. 13.

Massidda, Baiamonte, Burani
Procaccini, Colombini, Costa,
Cuccu, Divella, Filocamo,
Guidi, Stagno D'Alcontres.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 9.

Massidda, Baiamonte, Burani
Procaccini, Colombini, Costa,
Cuccu, Divella, Filocamo,
Guidi, Stagno d'Alcontres.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Deroga alla normativa inerente le indicazioni terapeutiche autorizzate relativamente al « multitrattamento Di Bella » (MDB).

1. In singoli casi il medico può, sotto la sua diretta responsabilità e previa informazione del paziente e acquisizione del consenso scritto dello stesso, impiegare i medicinali « multitrattamento Di Bella » (MDB) per un'indicazione o una via di somministrazione o una modalità di somministrazione o di utilizzazione diversa da quella autorizzata, ovvero riconosciuta agli effetti dell'applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536 convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.

2. Fino al termine della sperimentazione di cui all'articolo 1 sono fatti salvi gli atti del medico che, limitatamente al campo oncologico, abbia impiegato o impieghi medicinali del « multitrattamento Di Bella » (MDB) purché il paziente renda per iscritto il proprio consenso dal quale risulti che i medicinali impiegati sono sottoposti a sperimentazione.

3. Nelle ipotesi disciplinate dai commi 1 e 2 il medico trascrive sulla ricetta, senza riportare le generalità del paziente, un riferimento numerico o alfanumerico di collegamento a dati d'archivio in proprio possesso che consenta, in caso di richiesta da parte dell'autorità sanitaria, di risalire all'identità del paziente trattato.

4. La violazione, da parte del medico, delle disposizioni del presente articolo è oggetto di procedimento disciplinare ai

sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

3. 55.

Cé, Balocchi, Calderoli, Covre.

Sopprimere il comma 1.

*3. 12.

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

Sopprimere il comma 1.

*3. 9.

Bergamo.

Al comma 1, sostituire le parole si attiene alle con le seguenti: tiene conto delle.

Conseguentemente, sostituire la parola all'immissione con la seguente dell'immissione.

**3. 14.

Massidda, Baiamonte, Burani
Procaccini, Colombini, Costa,
Cuccu, Divella, Filocamo,
Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 1, sostituire le parole si attiene alle con le seguenti: tiene conto delle.

Conseguentemente, sostituire la parola all'immissione con la seguente dell'immissione.

**3. 15.

Ce', Balocchi.

Al comma 1, sostituire le parole si attiene alle con le seguenti: tiene conto delle.

Conseguentemente, sostituire la parola all'immissione con la seguente dell'immissione.

**3. 92.

Conti, Gramazio, Antonio Rizzo,
Porcu, Polizzi, Giovanni Pace.

Sopprimere il comma 2.

***3. 8.**

Conti, Gramazio, Antonio Rizzo,
Porcu, Polizzi, Giovanni Pace.

Sopprimere il comma 2.

***3. 17.**

Bergamo.

Sopprimere il comma 2.

***3. 16.**

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

Per il periodo di effettuazione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali impiegati secondo il « multitrattamento Di Bella » (MDB) di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, il medico può, sotto la sua diretta responsabilità e previa informazione del paziente e acquisizione del consenso dello stesso, prescrivere i medicinali dei protocolli di cui al comma 2 dell'articolo 1, qualora ritenga che il paziente non possa essere utilmente trattato con medicinali per i quali sia già approvata quella indicazione terapeutica o quella via o modalità di somministrazione nonché ai pazienti già in trattamento comprovato alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

3. 170.

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. In singoli casi il medico può, secondo scienza e coscienza e previa informazione del paziente e acquisizione del consenso dello stesso, impiegare un medicinale prodotto industrialmente per un'indicazione o una via di somministrazione o una modalità di somministrazione o di utilizzazione diversa da quella autorizzata, qualora il medico stesso ritenga, in base ad elementi

obiettivi, che il paziente non possa essere utilmente trattato con medicinali per i quali sia già approvata quella indicazione terapeutica o quella via o modalità di somministrazione e purché tale impiego sia consolidato e conforme a linee-guida o lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale.

3. 18.

Massidda, Baiamonte, Burani
Procaccini, Colombini, Costa,
Cuccu, Divella, Filocamo,
Guidi, Stagno d'Alcontres.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. In singoli casi il medico può, sotto la sua diretta responsabilità e previa informazione del paziente e acquisizione del consenso scritto dello stesso, impiegare i medicinali del « multitrattamento Di Bella » (MDB), prodotti per un'indicazione o una via di somministrazione o una modalità di somministrazione o di utilizzazione diversa da quella autorizzata, ovvero riconosciuta agli effetti dell'applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.

3. 57.

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

Al comma 2, sopprimere le parole: In singoli casi.

***3. 29.**

Cè, Balocchi.

Al comma 2, sopprimere le parole: In singoli casi.

***3. 19.**

Conti, Gramazio, Antonio Rizzo,
Porcu, Polizzi, Giovanni Pace.

Al comma 2, sopprimere le parole: In singoli casi.

***3. 61.**

Massidda, Baiamonte, Burani
Procaccini, Colombini, Costa,
Cuccu, Divella, Filocamo,
Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 2, sostituire le parole sotto la sua diretta responsabilità con le seguenti: secondo scienza e coscienza.

****3. 25.**

Massidda, Baiamonte, Burani
Procaccini, Colombini, Costa,
Cuccu, Divella, Filocamo,
Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 2, sostituire le parole sotto la sua diretta responsabilità con le seguenti: secondo scienza e coscienza.

****3. 26.**

Conti, Gramazio, Antonio Rizzo,
Porcu, Polizzi, Giovanni Pace.

Al comma 2, dopo le parole: del consenso dello stesso *aggiungere le seguenti:* o del coniuge o dei figli.

***3. 27.**

Massidda, Baiamonte, Burani
Procaccini, Colombini, Costa,
Cuccu, Divella, Filocamo,
Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 2, dopo le parole: consenso dello stesso *aggiungere le seguenti:* o del coniuge o dei figli.

***3. 28.**

Bergamo.

Al comma 2, dopo le parole: consenso dello stesso *aggiungere le seguenti:* o del coniuge o dei figli.

***3. 90.**

Conti, Gramazio, Antonio Rizzo,
Porcu, Polizzi, Giovanni Pace.

Al comma 2, sopprimere la parola: industrialmente.

3. 3.

Conti, Gramazio, Antonio Rizzo,
Porcu, Polizzi, Giovanni Pace.

Al comma 2, sopprimere le parole da: ovvero riconosciuta agli effetti dell'applicazione *fino alla fine del comma.*

3. 251.

Bergamo.

Al comma 2, sopprimere le parole da: ovvero *fino a:* 23 dicembre 1996, n. 648.

3. 24.

Massidda, Baiamonte, Burani
Procaccini, Colombini, Costa,
Cuccu, Divella, Filocamo,
Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 2, sopprimere le parole da: qualora il medico *fino alla fine del comma.*

3. 21.

Cè, Balocchi, Calderoli Covre.

Al comma 2, sopprimere le parole da: qualora il medico *fino a:* di somministrazione e.

3. 22.

Cè, Balocchi, Calderoli Covre.

Al comma 2, sopprimere le parole: in base a dati documentabili.

3. 23.

Cè, Balocchi, Calderoli Covre.

Al comma 2, sostituire le parole: in base a dati documentabili *con le seguenti:* in scienza e coscienza.

***3. 30.**

Cè, Balocchi.

Al comma 2, sostituire le parole: in base a dati documentabili con le seguenti: in scienza e coscienza.

***3. 62.**

Massidda, Baiamonte, Burani
Procaccini, Colombini, Costa,
Cuccu, Divella, Filocamo,
Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 2, sopprimere le parole da: e purché tale impiego fino alla fine del comma.

****3. 31.**

Cè, Balocchi.

Al comma 2, sopprimere le parole da: e purché tale impiego fino alla fine del comma.

****3. 66.**

Massidda, Baiamonte, Burani
Procaccini, Colombini, Costa,
Cuccu, Divella, Filocamo,
Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 2, sopprimere le parole: e conforme a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale.

3. 4.

Conti, Gramazio, Antonio Rizzo,
Porcu, Polizzi, Giovanni Pace.

Sopprimere i commi 3, 3-bis, 4 e 5.

3. 32.

Massidda, Baiamonte, Burani
Procaccini, Colombini, Costa,
Cuccu, Divella, Filocamo,
Guidi, Stagno d'Alcontres.

Sopprimere i commi 3, 3-bis e 4.

3. 35.

Massidda, Baiamonte, Burani
Procaccini, Colombini, Costa,
Cuccu, Divella, Filocamo,
Guidi, Stagno d'Alcontres.

Sopprimere i commi 3 e 3-bis.

3. 36.

Massidda, Baiamonte, Burani
Procaccini, Colombini, Costa,
Cuccu, Divella, Filocamo,
Guidi, Stagno d'Alcontres.

Sopprimere il comma 3.

3. 37.

Bergamo.

Al comma 3, sopprimere le parole: Fino al termine della sperimentazione di cui all'articolo 1.

***3. 38.**

Cè, Balocchi.

Al comma 3, sopprimere le parole: Fino al termine della sperimentazione di cui all'articolo 1.

***3. 71.**

Massidda, Baiamonte, Burani
Procaccini, Colombini, Costa,
Cuccu, Divella, Filocamo,
Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 3 sostituire le parole: a base di octreotide o di somatostatina con le seguenti: del « multitrattamento Di Bella » (MDB).

3. 39.

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

Al comma 3, sopprimere le parole da: purché il paziente fino alla fine del comma.

3. 2.

Conti, Gramazio, Antonio Rizzo,
Porcu, Polizzi, Giovanni Pace.

Sopprimere il comma 3-bis.

3. 33.

Conti, Gramazio, Antonio Rizzo,
Porcu, Polizzi, Giovanni Pace.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-0bis. In deroga a quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, è consentita la prescrizione di somatostatina e octreotide come cura compassionevole, a carico del SSN, in tal caso la prescrizione del medico è effettuata sul ricettario previsto per le prescrizioni di medicinali in regime di SSN.

***3. 40.**

Cè, Balocchi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In deroga a quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, è consentita la prescrizione di somatostatina e octreotide come cura compassionevole, a carico del SSN, in tal caso la prescrizione del medico è effettuata sul ricettario previsto per le prescrizioni di medicinali in regime di SSN.

***3. 76.**

Massidda, Baiamonte, Burani
Procaccini, Colombini, Costa,
Cuccu, Divella, Filocamo,
Guidi, Stagno d'Alcontres.

Sopprimere i commi 4 e 5.

3. 41.

Massidda, Baiamonte, Burani
Procaccini, Colombini, Costa,
Cuccu, Divella, Filocamo,
Guidi, Stagno d'Alcontres.

Sopprimere il comma 4.

***3. 5.**

Conti, Gramazio, Antonio Rizzo,
Porcu, Polizzi, Giovanni Pace.

Sopprimere il comma 4.

***3. 43.**

Massidda, Baiamonte, Burani
Procaccini, Colombini, Costa,
Cuccu, Divella, Filocamo,
Guidi, Stagno d'Alcontres.

Sopprimere il comma 4.

***3. 44.**

Bergamo.

Sopprimere il comma 4.

***3. 45.**

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

Per il periodo di effettuazione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali impiegati secondo il « multitrattamento Di Bella » (MDB) di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge nonché in deroga alle competenze della Commissione Unica del farmaco di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, i medicinali impiegati secondo il MDB che non risultano autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e i medicinali impiegati per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale.

3. 46.

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il ricorso del medico alla facoltà prevista dai commi 2 e 3 consente l'applicazione, nei confronti dei medicinali erogati, delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre

1996 n. 536 convertito dalla legge 23 dicembre 1995 n. 648.

***3. 81.**

Massidda, Baiamonte, Burani
Procaccini, Colombini, Costa,
Cuccu, Divella, Filocamo,
Guidi, Stagno d'Alcontres.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il ricorso del medico alla facoltà prevista dai commi 2 e 3 consente l'applicazione, nei confronti dei medicinali erogati, delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996 n. 536 convertito dalla legge 23 dicembre 1995 n. 648.

***3. 49.**

Cè, Balocchi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Al di fuori della sperimentazione il riconoscimento del diritto del paziente alla erogazione dei medicinali a carico del Servizio Sanitario nazionale è consentito per coloro che, pur essendo esclusi dalla sperimentazione, erano già sottoposti al « multitrattamento Di Bella » (MDB).

3. 47.

Massidda, Baiamonte, Burani
Procaccini, Colombini, Costa,
Cuccu, Divella, Filocamo,
Guidi, Stagno d'Alcontres.

Sopprimere il comma 5.

***3. 6.**

Conti, Gramazio, Antonio Rizzo,
Porcu, Polizzi, Giovanni Pace.

Sopprimere il comma 5.

***3. 50.**

Massidda, Baiamonte, Burani
Procaccini, Colombini, Costa,
Cuccu, Divella, Filocamo,
Guidi, Stagno d'Alcontres.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 1.

Massidda, Baiamonte, Burani
Procaccini, Colombini, Costa,
Cuccu, Divella, Filocamo,
Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero è autorizzato, altresì, ad attivarsi, anche attraverso accordi internazionali, affinché la disponibilità di tali farmaci sia adeguata all'attuale richiesta.

4. 3.

Bergamo.

Sopprimere i commi 3, 4, 5 e 5-bis.

4. 2.

Bergamo.

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

4. 4.

Massidda, Baiamonte, Burani
Procaccini, Colombini, Costa,
Cuccu, Divella, Filocamo,
Guidi, Stagno d'Alcontres.

Sopprimere i commi 3 e 4.

4. 5.

Massidda, Baiamonte, Burani
Procaccini, Colombini, Costa,
Cuccu, Divella, Filocamo,
Guidi, Stagno d'Alcontres.

Sopprimere il comma 3.

4. 7.

Massidda, Baiamonte, Burani
Procaccini, Colombini, Costa,
Cuccu, Divella, Filocamo,
Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 3, sopprimere le parole: compilata secondo le indicazioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 3.

4. 9.

Conti, Gramazio, Antonio Rizzo,
Porcu, Polizzi, Giovanni Pace.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: Prescrizione in forma anonima effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, *con le seguenti:* Prescrizione effettuata secondo scienza e coscienza dal medico di fiducia.

4. 10.

Conti, Gramazio, Antonio Rizzo,
Porcu, Polizzi, Giovanni Pace.

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

4. 8.

Bergamo.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Limitatamente al periodo di effettuazione della sperimentazione di cui alla presente legge, le regioni, con proprie risorse, possono deliberare l'erogazione gratuita del « multitrattamento Di Bella » (MDB) ai cittadini in trattamento ai sensi della presente legge che ne fanno espressa richiesta.

4. 11.

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. I farmaci a base di somatostatina e octreotide prescritti dai medici come cura compassionevole sono posti a carico del SSN.

***4. 12.**

Cè, Balocchi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I farmaci a base di somatostatina e octreotide prescritti dai medici come cura compassionevole sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale.

***4. 13.**

Massidda, Baiamonte, Burani
Procaccini, Colombini, Costa,
Cuccu, Divella, Filocamo,
Guidi, Stagno D'Alcontres.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. I farmaci a base di somatostatina e octreotide prescritti dai medici come cura compassionevole sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale.

***4. 23.**

Conti, Gramazio, Antonio Rizzo,
Porcu, Polizzi, Giovanni Pace.

Sopprimere i commi 4 e 5.

4. 15.

Massidda, Baiamonte, Burani
Procaccini, Colombini, Costa,
Cuccu, Divella, Filocamo,
Guidi, Stagno D'Alcontres.

Sopprimere il comma 4.

***4. 17.**

Massidda, Baiamonte, Burani
Procaccini, Colombini, Costa,
Cuccu, Divella, Filocamo,
Guidi, Stagno D'Alcontres.

Sopprimere il comma 4.

***4. 18.**

Bergamo.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. I farmacisti sono tenuti a trasmettere al Ministro della sanità, dati analitici relativi al numero delle ricette, alla tipologia

e alla quantità dei medicinali erogati sulla base delle prescrizioni dei medici effettuate ai sensi del comma 3.

4. 16.

Bergamo.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il farmacista è tenuto a trasmettere su richiesta del Ministero della sanità dati analitici relativi al numero delle ricette, ai medicinali preparati magistralmente e ai quantitativi erogati.

4. 14.

Bergamo.

Al comma 4 sostituire le parole: sono tenuti a trasmettere al Ministero della sanità, con cadenza quindicinale, copia delle ricette dei medicinali, *con le seguenti:* trasmettono mensilmente al Ministero della sanità dati analitici relativi al numero delle ricette, ai medicinali e ai quantitativi erogati.

***4. 19.**

Massidda, Baiamonte, Burani
Procaccini, Colombini, Costa,
Cuccu, Divella, Filocamo,
Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 4 sostituire le parole: sono tenuti a trasmettere al Ministero della sanità, con cadenza quindicinale, copia delle ricette dei medicinali, *con le seguenti:* trasmettono mensilmente al Ministero della sanità dati analitici relativi al numero delle ricette, ai medicinali e ai quantitativi erogati.

***4. 20.**

Cè, Balocchi.

Al comma 4 sostituire le parole: trasmettere al Ministero della sanità, con cadenza quindicinale *con le seguenti:* conservare per tre anni.

4. 22.

Massidda, Baiamonte, Burani
Procaccini, Colombini, Costa,

Cuccu, Divella, Filocamo,
Guidi, Stagno D'Alcontres.

Sopprimere il comma 5.

***4. 24.**

Conti, Gramazio, Antonio Rizzo,
Porcu, Polizzi, Giovanni Pace.

Sopprimere il comma 5.

***4. 25.**

Massidda, Baiamonte, Burani
Procaccini, Colombini, Costa,
Cuccu, Divella, Filocamo,
Guidi, Stagno D'Alcontres.

Sopprimere il comma 5.

***4. 26.**

Bergamo.

Al comma 5-bis, primo e secondo periodo, dopo la parola: medicinali *aggiungere le seguenti:* di cui ai precedenti commi 1 e 2.

4. 30.

Massidda.

ART. 5.

Sopprimerlo.

***5. 10.**

Conti, Gramazio, Antonio Rizzo,
Porcu, Polizzi, Giovanni Pace.

Sopprimerlo.

***5. 12.**

Massidda, Costa, Baiamonte,
Cuccu, Colombini, Guidi, Di-
vella, Filocamo, Stagno D'Al-
contres, Burani Procaccini.

Sopprimerlo.

***5. 13.**

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

Sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:

1. Fatto salvo il disposto del comma 2, i medici possono prescrivere preparazioni magistrali inerenti i protocolli del « multitrattamento Di Bella » (MDB) esclusivamente a base di principi attivi descritti nelle farmacopee dei Paesi dell'Unione europea o contenuti in medicinali prodotti industrialmente di cui è autorizzato il commercio in Italia o in altro Paese dell'Unione europea. La prescrizione di preparazioni magistrali per uso orale può includere principi attivi diversi da quelli previsti dal primo periodo del presente comma, qualora questi siano contenuti in prodotti non farmaceutici per uso orale, regolarmente in commercio nei Paesi dell'Unione europea.

2. È consentita la prescrizione di preparazioni magistrali a base di principi attivi già contenuti in specialità medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio sia stata revocata o non confermata per motivi non attinenti ai rischi di impiego del principio attivo.

3. Il medico deve ottenere il consenso del paziente al trattamento medico. Nella ricetta il medico dovrà trascrivere senza riportare le generalità del paziente, un riferimento numerico o alfanumerico di collegamento a dati d'archivio in proprio possesso che consenta, in caso di richiesta da parte dell'autorità sanitaria, di risalire all'identità del paziente trattato.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 5 con la seguente:

ART. 5 (*Prescrizione di preparazioni magistrali inerenti i protocolli del « multitrattamento Di Bella » (MDB).*)

5. 48.

Cé, Balocchi, Calderoli, Covre.

Sopprimere il comma 1.

5. 1.

Conti, Gramazio, Antonio Rizzo, Porcu, Polizzi, Giovanni Pace.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dei Paesi dell'Unione Europea con le seguenti: di altri Stati;

Conseguentemente:

al primo e secondo periodo sostituire le parole: Paese dell'Unione Europea con la parola: Stato;

al secondo periodo sostituire le parole: nei Paesi dell'Unione Europea con le seguenti: in altri Stati.

5. 26.

Conti, Gramazio, Antonio Rizzo, Porcu, Polizzi, Giovanni Pace.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: altro Paese dell'Unione europea aggiungere le seguenti: o riconosciuti quali alimenti.

5. 16.

Massidda, Baiamonte, Burani, Procaccini, Colombini, Costa, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: regolarmente in commercio nei Paesi dell'Unione europea.

5. 3.

Conti, Gramazio, Antonio Rizzo, Porcu, Polizzi, Giovanni Pace.

Al comma 1, aggiungere, infine, le parole: I suddetti principi attivi possono essere forniti alle farmacie anche premiscelati

per l'ulteriore trasformazione da parte dei farmacisti.

5. 18.

Massidda, Costa, Baiamonte, Burani Procaccini, Stagno D'Alcontres, Filocamo, Divella, Colombini, Guidi, Cuccu.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: Limitatamente alle preparazioni magistrali prescritte nell'ambito del « multi-trattamento Di Bella » (MDB) e limitatamente al periodo della sperimentazione, è consentito in via eccezionale che i suddetti principi attivi siano forniti alle farmacie anche premiscelati per l'ulteriore trasformazione da parte dei farmacisti.

5. 20.

Massidda, Costa, Baiamonte, Burani Procaccini, Stagno D'Alcontres, Filocamo, Divella, Colombini, Guidi, Cuccu.

Sopprimere i commi 3, 4 e 6.

5. 23.

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Costa, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Sopprimere i commi 3 e 4.

5. 25.

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Costa, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Sopprimere il comma 3.

***5. 28.**

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Costa, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Sopprimere il comma 3.

***5. 2.**

Conti, Gramazio, Antonio Rizzo, Porcu, Polizzi, Giovanni Pace.

Sopprimere il comma 3.

***5. 29.**

Cè, Balocchi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il medico, qualora prescriva una preparazione magistrale non identica nella composizione alle sostanze per le quali è stata approvata quella specifica indicazione terapeutica, o utilizzi la preparazione estemporanea per via o modalità di somministrazione diversa rispetto a quelle già approvate, deve ottenere il consenso scritto del paziente al trattamento medico.

5. 30.

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il medico deve trattenere prova dell'ottenuto consenso informato.

5. 31.

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Costa, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 3, sostituire il primo periodo, con il seguente: Il medico deve ottenere il consenso scritto da parte del paziente in trattamento.

5. 33.

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: ottenere il consenso del paziente al trattamento e.

5. 4.

Conti, Gramazio, Antonio Rizzo, Porcu, Polizzi, Giovanni Pace.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

5. 5.

Conti, Gramazio, Antonio Rizzo,
Porcu, Polizzi, Giovanni Pace.

Sopprimere i commi 4 e 6.

5. 34.

Massidda, Baiamonte, Burani
Procaccini, Colombini, Costa,
Cuccu, Divella, Filocamo,
Guidi, Stagno d'Alcontres.

Sopprimere il comma 4.

5. 36.

Massidda, Baiamonte, Burani
Procaccini, Colombini, Costa,
Cuccu, Divella, Filocamo,
Guidi, Stagno d'Alcontres.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il farmacista trasmette mensilmente all'Azienda unità sanitaria locale o all'azienda ospedaliera e al Ministero della sanità dati analitici relativi al numero delle ricette, ai medicinali preparati magistralmente ed ai quantitativi erogati.

***5. 38.**

Cè, Balocchi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il farmacista trasmette mensilmente all'Azienda unità sanitaria locale o all'azienda ospedaliera e al Ministero della sanità dati analitici relativi al numero delle ricette, ai medicinali preparati magistralmente ed ai quantitativi erogati.

***5. 39.**

Massidda, Baiamonte, Burani
Procaccini, Colombini, Costa,
Cuccu, Divella, Filocamo,
Guidi, Stagno d'Alcontres.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il farmacista dovrà inviare mensilmente, all'azienda unità sanitaria locale o all'azienda ospedaliera, che lo inoltrano al Ministero della sanità per le opportune verifiche, un resoconto sul numero di ricette presentate di cui al comma 3.

5. 42.

Massidda, Baiamonte, Burani
Procaccini, Colombini, Costa,
Cuccu, Divella, Filocamo,
Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 4, sopprimere le parole: di cui al comma 3.

5. 6.

Conti, Gramazio, Antonio Rizzo,
Porcu, Polizzi, Giovanni Pace.

Sopprimere il comma 6.

***5. 43.**

Massidda, Baiamonte, Burani
Procaccini, Colombini, Costa,
Cuccu, Divella, Filocamo,
Guidi, Stagno d'Alcontres.

Sopprimere il comma 6.

***5. 7.**

Conti, Gramazio, Antonio Rizzo,
Porcu, Polizzi, Giovanni Pace.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. La violazione, da parte del medico o del farmacista, delle disposizioni del presente articolo è oggetto di procedimento disciplinare ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

5. 50.

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

Sostituire la rubrica con la seguente: (Prescrizione di preparazioni magistrali riferibili ai protocolli del « multitrattamento Di Bella » (MDB).

5. 9.

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

ART. 5-BIS.

Sopprimerlo.

5-bis. 1.

Conti, Gramazio, Antonio Rizzo,
Porcu, Polizzi, Giovanni Pace.

Al comma 1, sopprimere le parole: a fini di verifiche amministrative.

5-bis. 2.

Conti, Gramazio, Antonio Rizzo,
Porcu, Polizzi, Giovanni Pace.

Al comma 2, sostituire le parole: di svolgere i compiti previsti dal comma 1 con le seguenti: di svolgere i compiti epidemiologici e di ricerca.

5-bis. 3.

Conti, Gramazio, Antonio Rizzo,
Porcu, Polizzi, Giovanni Pace.

ART. 5-TER.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: particolarmente onerose con le seguenti: sostenute durante il « multitrattamento Di Bella » (MDB).

5-ter. 1.

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: del reddito medico pro capite con le seguenti: del numero di casi documentati trattati ai sensi della presente legge.

5-ter. 2.

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

(A.C. 4697 – Sezione 3)

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO UNICO ED AL TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Sopprimere il comma 2.

Dis. 1. 1.

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

Sostituire il Titolo con il seguente: Disposizioni derogatorie in materia di sperimentazioni cliniche e prescrizioni di medicinali impiegati secondo il « multitrattamento Di Bella » (MDB).

Tit. 1.

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.